

LIBRO PRIMO

Dell'Arringo Generale.

RUBRICA I.

Siccome il capo naturalmente sovrasta membra, così si giudicò conveniente di parlare in primo luogo dello Arringo, la cui autorità in antico nella nostra Repubblica era la principale. E' dunque l'Arringo la congregazione di tutto il popolo della Terra di S. Marino e della sua Curia, cioè di una persona per casa, il quale premesso il suono della campana e l'invito dei Piazzari una volta si teneva nella Chiesa della Pieve della stessa Terra, ed ora si tiene nell'aula, ossia nella Casa grande del Comune per ordine dei Signori Capitani pro-tempore di essa Terra, o di uno di loro sempre ed ogni volta che a loro, od a uno di loro sembri necessario ed opportuno. Nel quale Arringo così congregato ed adunato, benchè nei tempi più antichi della nostra Repubblica si trattassero e risolvessero dai Signori Capitani gli affari più gravi, tuttavia perchè cresciuto il nostro popolo, le convocazioni a poco a poco in ogni singola cosa si resero difficili, a togliere tutte le difficoltà nonchè i tumulti e le inevitabili e dannose contese che in tanta moltitudine di persone continuamente nascevano, l'universa e suprema potestà ed imperio dallo stesso Arringo si trasferì nel Consiglio grande e generale detto dei Sessanta, nessun'altra autorità a sè riservata, se non che in esso convocato come sopra sul principio di ogni Reggenza si debbano pubblicare gli ufficiali, le necessarie tasse e pagamenti delle imposte, i riattamenti delle strade, le riduzioni delle acque ai loro corsi antichi, nonchè le imposizioni delle guardie, delle opere, delle legna, e di qualunque altra cosa e di tutto il resto che sarà opportuno e compreso nelle diverse

Rubriche del presente Volume degli Statuti. Le quali cose tutte noi confermiamo ed approviamo, volendo eziandio che chiunque del popolo in esso Arringo alla presenza dei Signori Capitani possa presentare e proporre le sue querele e pretesi gravami in forma di supplica a parole od in iscritto nelle predette e sulle predette cose; affinchè dopo che saranno state udite, gli stessi

Signori Capitani vi possano portare salutarì e convenienti rimedi, ovvero secondo la loro gravità e qualità presentarle al

Consiglio generale.

Del modo e della forma di convocare l'Arringo, e delle punizioni di quelli che non vi vengono o vi sollevano tumulto.

RUBRICA II.

Perchè tutti sappiano quando debbano venire all'Arringo, stabiliamo che se i Signori Capitani pro-tempore, od uno di loro vorranno convocare l'Arringo per i bisogni del Comune, debbano per mezzo di uno dei loro Piazzari far sonare a rintocchi per qualche spazio di tempo, ad esempio per un quarto d'ora, ad intermesse e ripetute volte la campana del Comune, ossia la maggiore esistente nella Plebale della Terra, e similmente la mattina dopo con la stessa campana far sonare l'appello o la chiama, al solito, la quale sonata, e premessa la generale ammonizione con la voce dei Piazzari per le vie e le piazze, che tutti debbano andare o venire all'Arringo, i Signori Capitani in principio di esso Arringo debbano sempre per mezzo del loro

Segretario far fare l'appello ossia la chiama, nominando ad alta ed intelligibile voce uno per casa, e se i chiamati o qualcuno della stessa casa non saranno presenti all'Arringo quando dal

Segretario saranno stati chiamati e nominati, si possano e si debbano dagli stessi Signori Capitani costringere a pagare issofatto per punizione al Camerlengo del Comune due bolognini correnti per ciascuno e per ciascuno volta, senza alcuna diminuzione o grazie, e senz'altra sentenza o condanna.

Possano tuttavia i Signori Capitani, se così piacerà, far grazia ai puntati che compariranno dopo fatto l'appello o la chiama, prima però della fine dell'Arringo, e non altrimenti. Ma per convocare l'Arringo affine di profferire o promulgare in esso le sentenze criminali o dei danni dati, non saranno necessarie tutte le soprascritte solennità. Poichè i Signori Capitani lo potranno far sonare col relativo invito la mattina dello stesso giorno in cui vorranno promulgare le sentenze e le condanne, o la sera del giorno precedente. E purchè sieno presenti all'Arringo due testimoni idonei, potranno proferirle e pubblicarle, come più ampiamente si dice in altra Rubrica.

E perchè i sediziosi non possano vantarsi di aver cagionati disturbi, stabiliamo ed ordiniamo, che chiunque nell'Arringo conciterà qualche sedizione o tumulto, o dirà parole ingiuriose, venga punito issofatto o corporalmente o pecuniariamente ad arbitrio dei Signori Capitani, avuta considerazione della qualità delle persone e del reato.

Del Consiglio grande e generale detto dei Sessanta.

RUBRICA III.

Il Consiglio grande e generale chiamato dei Sessanta della nostra

Repubblica di S. Marino, quando dall'Arringo ossia da tutto quanto il nostro popolo in esso adunato, ebbe ottenuto l'universale e suprema autorità ed imperio, questo conservò per sempre e fu della Repubblica nostra il principe supremo, ed assoluto e solo, e dura tuttora, e concedendolo Iddio per l'intercessione del Beato Marino protettor nostro, sempre durerà.

Poichè esso ha il diritto della morte e della vita, e dei beni di ciascuno della predetta Terra, contado, distretto, giurisdizione, e piena ed assolutissima potestà sulle leggi, e gli statuti, nonchè la facoltà di eleggere, e creare i Capitani, i Giudici di appello e tutti gli altri Magistrati ed Ufficiali, d'imporre tasse ed oneri, e per comprendere il tutto in una sola parola, ha il potere di far sempre quel che gli pare opportuno ed utile per la conservazione dell'antichissima libertà della prefata nostra

Repubblica.

Il Consiglio grande e generale, spesse volte fu d'incerto e di molto maggior numero di sessanta Consiglieri, comechè sia sempre stato chiamato con quel nome, e così vogliamo ed ordiniamo che si chiami anche adesso e in perpetuo. E finalmente fu redatto e ridotto ad un numero certo, e determinato, cioè al numero di sessanta consiglieri eletti e confermati singolarmente a sorte e per bussoli e palle, cioè quaranta che erano, e sempre dovessero essere della Terra di S. Marino, Mercatale e Piagge, e venti che erano, e sempre dovessero essere delle Ville, del territorio della Terra medesima, il cui ufficio fosse perpetuo, e non potesse cessare se non per morte o per il ricevimento di qualche

ordine sacro come del Suddiaconato, o di qualche ordine superiore; ovvero per la privazione in seguito di qualche delitto.

Le quali tutte e singole cose col presente Statuto confermiamo ed approviamo. Volendo inoltre che il Consiglio grande e generale predetto debba esser sempre del suindicato numero, vale a dire di sessanta Consiglieri, e il detto numero non si possa, nè si debba aumentare nè diminuire. Che anzi il contrario non si possa proporre in Consiglio dai Signori Capitani, sotto pena di uno scudo per ciascuno di loro che lo proponesse, e per ciascuna volta senza alcuna diminuzione e grazia.

Ma poichè potrebbe accadere che molti consiglieri qualche volta fossero assenti, ed altri infermi e malati, affinchè le cose proficue utili e necessarie della nostra Repubblica non possano esser ritardate mai da alcun impedimento per la mancanza del numero intero dei Consiglieri, stabiliamo ed ordiniamo, che da indi in qua i Consiglieri in numero almeno di quaranta insieme adunati e convocati per ordine dei Signori Capitani, premesso il suono della campana ed osservate secondo il solito le altre cose da osservarsi, possano e valgano a trattare e definire qualunque negozio del Governo, e che le loro deliberazioni e risoluzioni abbiano la stessa forza, e vigore, che avrebbero, se fossero state fatte e si facessero secondo il costume da tutto intero il numero dei sessanta Consiglieri insieme adunati, come anche vogliamo che abbiano la stessa stabilità e forza le elezioni dei

Capitani, le quali fossero state fatte in un Consiglio di numero anche minore di quaranta Consiglieri, non ostante qualunque altra cosa.

Aggiungendo che i Consiglieri nel tempo della loro elezione debbano essere almeno dell'età di venticinque anni. Nè che il figlio possa essere consigliere vivente il padre. Come neppure possano essere consiglieri due o più di una e medesima casa, o più fratelli coabitanti insieme e che non siano ancora divenuti alla divisione dei beni comuni, o dell'eredità paterna.

E perchè i Consiglieri servano fedelmente e più volentieri la nostra Repubblica, concediamo che non possano mai essere arrestati e carcerati personalmente per alcun debito civile privato, che non eccede la somma di venticinque lire, e che neanche possano essere molestati dalla Curia e dal Fisco pel porto di qualunque genere d'arme, eccettuati gli archibusi piccoli della lunghezza minore di tre palmi.

Della surrogazione dei Signori Consiglieri dei Sessanta.

RUBRICA IV.

Quando avverrà che qualcuno del numero dei Signori Consiglieri dei Sessanta della nostra Repubblica venga meno per morte, o diversamente in qualunque altro modo, come è stato sancito di sopra nella Rubrica del Consiglio grande, e generale dei

Sessanta, per eleggere altri in luogo di quelli che mancano, si osservi l'infrascritta forma, cioè che radunato il Consiglio generale, ciascuno dei Signori Capitani previo giuramento possa a suo piacere e volontà nominar due candidati, i quali così nominati debbano poscia esser pubblicati e proclamati dal

Segretario ad alta ed intelligibile voce da farsi intendere da tutti i Consiglieri, e dopo essere stati nominati in tal maniera,

possa eziandio ciascun Consigliere che si trovi nello stesso

Consiglio nominarne, previo il giuramento, uno a sua volontà e proporlo a Consigliere, purchè sia idoneo sempre ed atto a sostenere detta dignità. Le quali nomine compiute che siano e scritti i nomi dal Segretario di Stato, tutti e singoli tanto nominati dai Signori Capitani, quanto dagli altri Consiglieri predetti, come si è detto di sopra, sieno messi ai voti per bossoli e palle, e si tenga, si dichiari e s'intenda eletto quello, che abbia superato gli altri con maggioranza di voti e di palle. Ed in caso di parità, ed uguaglianza di voti e di palle, quelli che sono stati pari siano messi nuovamente ai voti come sopra, e il numero maggiore s'intenda che abbia superato il numero minore, avuto sempre rispetto al numero dei Consiglieri che votano, ed avuta considerazione che si propongano cittadini e terrieri, se mancherà un cittadino e terriere, e si propongano delle ville, se mancherà uno delle ville. E perchè sia rimosso ogni sospetto di frode, a tutte le predette cose debbano assistere non solo i Signori Capitani, e il Segretario del

Comune, ma anche il Fiscale e il Camerlengo, che in quel tempo si troveranno in carica, se di questi possa alcuno aversi in

Consiglio senza alcun sospetto.

Diversamente tutto ciò che sarà fatto, operato e tentato fuori della forma descritta come sopra, si tenga e si abbia issofatto senza alcuna altra dichiarazione, nullo, non valido, e di nessuna forza o momento.

Ed inoltre i Signori Capitani predetti, che permettano che si faccia contro questa forma, incorrano nella pena di tre scudi per ciascuno di loro, oltre la perdita del loro solito salario.

Queste somme siano applicate alla Camera del Comune; aggiungendo che a tale ballottazione non possano, nè debbano assistere i consanguinei, e gli affini sino al terzo grado inclusive secondo il computo canonico.

Forma del giuramento da prestare dai Consiglieri in tutte le elezioni da farsi in avvenire, e specialmente degli altri

Consiglieri, dei Signori Capitani, dei Giudici delle Appellazioni e degli altri Ufficiali di qualunque sorta, proposti, e toccati con mano i Santissimi Evangelii.

RUBRICA V.

Giuro per questi Santi Vangeli di Dio, di eleggere senz'odio, od amore, od umana grazia, per Consigliere, Capitano, Giudice, o per ogni altro Ufficiale quello, o quelli, che riputerò essere maggiormente atti, idonei, ed utili, e benefici per il nostro pubblico, ossia per la conservazione della nostra antichissima libertà, e per l'amministrazione della giustizia.

Della elezione dei Signori Consiglieri dei Dodici, e della loro autorità.

RUBRICA VI.

Adunato e legittimamente convocato il grande e general Consiglio dei Sessanta, dal loro numero si estraggono a sorte sedici

Consiglieri che siano obbligati a nominarne altrettanti dallo stesso numero dei Sessanta, otto cioè terrieri, ed otto del

Territorio della nostra Terra di S. Marino, purchè i nominati non siano fratelli germani, consobrini, zii, nepoti, suoceri, generi,

mariti di sorella del nominatore. Questi sedici Consiglieri nominati nel modo che di sopra si dice, siano messi a scrutinio nel detto Consiglio dei Sessanta per suffragi e ballotte, ed i quattro terrieri, e i quattro del prefato Territorio, che abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi e palle, siano, e s'intenda che siano Consiglieri dei Dodici della nostra Terra, e rimangano solo per un anno, e non più, nel detto loro ufficio e nella detta dignità.

Ma perchè sembra esser non meno utile che necessario, che dei dodici predetti Consiglieri vi siano sempre quattro, i quali abbiano piena cognizione di quello che è avvenuto nell'anno precedente in cui essi tennero la suddetta carica, perciò ordiniamo, e stabiliamo, che quattro di quelli che nel precedente anno furono ammessi come sopra, al detto ufficio, ancora nell'anno susseguente insieme cogli altri otto ammessi, come precedentemente si è detto, debbano rimanere in carica, due delle ville e due della Città, Borgo e Piagge, affinchè così siano in numero di dodici, e Consiglio dei Dodici venga chiamato. E così da indi in qua in perpetuo pel tempo avvenire si osservi quest'ordine descritto.

Questo suddetto Consiglio dei Dodici abbia l'autorità di multare, e di ordinare fino alla somma di cento lire di denari, e non oltre. E di più abbia facoltà di dichiarare qualunque pena arbitraria secondo il modo, e la forma prescritta in altra parte dello Statuto là dove si tratta delle pene arbitrarie.

Non possa poi il predetto Consiglio dei Dodici anche con la presenza di ambedue i Signori Capitani pro-tempore fare alcuna grazia per danni dati, nè per qualunque altra cosa tanto in causa civile, quanto in criminale o mista.

Del modo, e della forma di adunare il Consiglio generale dei

Sessanta, e il Consiglio dei Dodici, e delle pene da infliggersi a quelli che non v'intervengono.

RUBRICA VII.

Stabiliamo ed ordiniamo, che se i Signori Capitani pro-tempore della Terra di S. Marino od uno di loro vorranno convocare il

Consiglio generale, debbano la mattina all'aurora far sonare a distesa per lo spazio quasi di un'ora in tre intermesse e ripetute volte la campana della Rocca maggiore dal Castellano di essa, e quindi dopo alcune ore con la campana della Comunità, ossia la maggiore esistente alla Plebale di S. Marino, far sonare secondo il solito l'invito o la chiamata, la quale sonata, e premesso come sopra il generale avviso per la voce dei Piazzari gridanti per le vie e per le piazze, che tutti debbano venire al

Consiglio; i Signori Capitani debbano sempre per mezzo del loro

Segretario far fare in principio di Consiglio l'appello di tutti i Consiglieri chiamando e pronunziando i loro nomi ad alta ed intelligibile voce; e i Consiglieri che non saranno presenti in

Consiglio quando dal Segretario saranno chiamati, e nominati, siano puntati, e quando sarà finita la seduta, o quando ai

Signori Capitani piacerà, siano costretti per questo fatto pagare per pena un paolo papale, o l'intero equivalente di esso senz'altra diminuzione, e senza altra sentenza e condanna al

Camerlengo del Comune, e ciò la prima volta, e qualora per mezzo di precetto, ossia ammonizione non fosse stata imposta dai

Signori Capitani una punizione maggiore. Giacchè vogliamo che ai

Capitani per convocare il Consiglio sia lecito di ordinare in iscritto, o a voce dei Piazzari, ai singoli Consiglieri che debbano venire al Consiglio all'ora fissata sotto la pena che a loro piacerà, e poter esigere sull'atto da quelli che non vi saranno intervenuti le pene imposte ed incorse, rimosso ogni appello. Tuttavia i Signori Capitani possano ascoltare le giuste e legittime scuse di quelli che non v'intervengono, ed ammetterle, o no, a loro talento, e volontà, salva sempre la propria coscienza. E i puntati, per i quali i Signori Capitani ammetteranno la scusa, non siano tenuti a pagare alcuna pena, ma quelli, pei quali la scusa non sia ammessa, siano costretti a pagar per intero la multa incorsa. Se poi i puntati compariranno nella stessa seduta dopo fatta la chiamata, sia in arbitrio dei

Signori Capitani, se vogliono loro condonare la pena tutta intera o una parte di essa, avuta considerazione dell'impedimento e dell'ora della comparsa. Che se i Signori Capitani od uno di loro volessero convocare il Consiglio la mattina per qualche urgente necessità del Governo, lo debbano far sonare nel modo e nella forma anzidette la sera precedente prima del suono dell'Ave

Maria, e di nuovo all'aurora, e la mattina che lo vorranno adunare, e similmente poco dopo far sonare la convocazione e se a loro parrà, premessa anche una speciale ammonizione, e precetto in iscritto, o per la voce dei Piazzari sotto pena di uno scudo o di altra maggiore che a loro sembri conveniente, la quale poi siano tenuti esigere intera sull'atto da quelli che non vengono, e disubbidiscono, rimosso sempre ogni appello. E tutte, e singole le predette cose abbiano luogo anche per il Consiglio e per i

Consiglieri dei Dodici, se non che vogliamo che questo si suoni con la campana maggiore della Comunità, vale a dire con la maggiore esistente alla suddetta Plebale, con dodici tocchi, interposto fra l'uno e l'altro qualche spazio di tempo, ed in simil modo la convocazione si farà suonare con la stessa campana secondo il costume solito, e consueto.

Degli Arringatori.

RUBRICA VIII.

Adunato il Consiglio generale, e premesse in ginocchio tanto dai

Signori Capitani quanto dai Signori Consiglieri le preci a Dio, e a San Marino, e quindi fatte le proposte che ai Signori Capitani piacerà di fare, si estraggano a sorte due Arringatori, i quali nel detto Consiglio debbano pubblicamente spiegare il loro voto e il loro parere sopra ciascuna delle suddette proposte. Poscia sia fatta facoltà a qualunque altro che si trovi nella stessa seduta di dire liberamente una volta sola la sua opinione sulle cose premesse. Ed in caso di contraddizione e disparere di due contrari almeno, si devenga ai suffragi, e alla ballottazione, e s'intenda vinto quel partito che sarà stato appoggiato da maggior numero di suffragi e di palle, e questo poi sia redatto dal nostro Segretario fedelmente in iscritto dentro tre giorni sotto pena di venti bolognini ogni volta, ed inoltre sotto pena d'inabilitazione agli stessi Uffici, se in fine del suo ufficio sarà scoperto, che lo stesso Segretario non abbia scritto al

Volume delle proposte tutte, e singole le sedute, e i decreti, e le risoluzioni dello stesso Consiglio, fatti durante il suo

ufficio, con facoltà a ciascuno del popolo di darne denuncia. E dopo dette le opinioni, ed emessi i pareri tanto dagli

Arringatori, quanto da qualunque altro che li vorrà dare, nessuno possa applicare, se non ne sarà stata impetrata licenza dai

Signori Capitani. E mentre uno arringando tiene discorso e parla in Consiglio, tutti gli altri debbano stare in silenzio, affinché le cose da trattarsi siano trattate con quiete, e pacificamente.

Diversamente s'incorra nella pena di venti bolognini per ciascuno e per ciascuna volta.

Che nessun Consigliere possa trattare con alcuno per ottenere uffici, dignità, grazie, giustizie, giustizia o qualunque altra cosa.

RUBRICA IX

A nessuno sia lecito di trattare con verun Consigliere della

Repubblica in qualunque modo per ottenere, per sè o per altri, ufficio, dignità, grazia, giustizia o qualunque altra cosa, dal nostra Consiglio generale dei Sessanta o dal Consiglio dei

Dodici, sotto pena tanto per chi domanda, quanto per chi promette i suffragi, siano Consiglieri, o no, della esclusione in perpetuo dal Consiglio, e della inabilitazione a tutte le altre dignità, ed uffici pubblici, e di più sotto pena di venticinque scudi da applicarsi alla nostra Camera.

Delle cose che si possono ottenere per voti nel Consiglio generale, e del modo di ottenerle.

RUBRICA X.

Stabiliamo ed ordiniamo, che non si possa trattare per suffragi e ballotte alcuna cosa nel nostro grande e generale Consiglio dei

Sessanta, se in esso non sia intervenuto almeno un numero di quaranta Consiglieri, come è stato detto di sopra. E se nello stesso Consiglio in numero sufficiente adunato, si trattasse di grazie, d'imporre tasse o di erogazioni e di spese del Comune della prefata nostra Terra in qualunque somma e per qualunque occasione (il che vogliamo che appartenga soltanto all'anzidetto

Consiglio generale) nulla s'intenda deliberato, se il partito proposto non si vinca per voti e ballotte dè due terzi di quei

Consiglieri che nella predetta seduta saranno presenti.

Nelle altre cose poi da trattarsi nel detto Consiglio vogliamo che sia ottenuto ciò, che si otterrà per maggioranza di suffragi e ballotte di quei Consiglieri che saranno in Consiglio, ed in caso di parità, sempre agli stessi voti e ballotte si ricorra. E qualunque cosa contro alla predetta forma sia stata proposta o fatta, o stabilita, o risolta, sia inutile, e di nessun valore, o momento, e si abbia come non fatta.

Delle grazie da ottenere nel general Consiglio.

RUBRICA XI.

Per reprimere le iniquità dei delinquenti, stabiliamo ed ordiniamo che in avvenire a nessuno si possa far grazia per qualunque delitto o quasi delitto, o per qualunque condanna, se non per la metà di quella pena, in cui si dirà esser incorso, tanto prima quanto dopo la condanna. Che anzi nel far grazie anche per la metà della suddetta pena, si badi moltissimo alla qualità del fatto, e delle persone, avuta oltre a ciò sempre

prima una fedele e sincera relazione di esse, almeno dal nostro

Fiscale, o da qualunque altra persona meglio informata. Purchè però le predette grazie siano messe a scrutinio per voti e ballotte, e si ottengano secondo il solito per maggioranza di voti e ballotte, cioè di due terzi, e non diversamente, sotto pena pei contrafacienti di pagare del proprio alla Camera del nostro Comune quel di più che contro questo ordine sarà stato concesso. Nella qual pena incorrano anche quelli, che in qualche modo abbiano osato di proporre e di arringare contro le predette cose, col procurare cioè indulgenza, o grazia maggiore, dichiarando che se qualcuno sia condannato a pena pecuniaria ed afflittiva insieme, non gli si possa fare maggior grazia che condonargli soltanto o l'una, o l'altra delle dette pene. In modo però, che colui che non avrà modo di pagare il danaro, sconti sempre intera la pena corporale. Chi la vorrà evitare, similmente sia tenuto a pagare per intero la pena pecuniaria senza alcuna speranza di remissione. Anzi possa talvolta esser gravato di maggior pena pecuniaria per rispetto della pena afflittiva condonata secondo la qualità dei casi e delle persone.

Avvertendo che nel far le grazie si proceda sempre più severamente nel punire i delitti deliberati, e consumati, che quelli avvenuti in semplice rissa.

Di quelli che debbano uscire dal general Consiglio.

RUBRICA XII.

Perchè il più delle volte l'affezione, e la parentela sono d'impedimento ai buoni consigli, stabiliamo, ed ordiniamo, che qualora nel nostro general Consiglio dei Sessanta accadrà di dover trattare alcuna cosa, o per far grazie, stabilir pene, o per qualunque altra cosa, che si dovesse definire mediante lo scrutinio, tutti gli attinenti di quelli, del cui interesse si tratterà sino al terzo grado inclusivo di affinità, o parentela da computarsi secondo il diritto canonico, e parimenti i loro

Avvocati, e Procuratori, dopo aver dato le loro informazioni, se le vorranno dare, debbano uscir fuori dell'anzidetto Consiglio, nè in quel momento possano in alcun modo intervenire. Altrimenti s'intenda che i loro voti sieno stati dati inutilmente. Ed oltre a ciò incorrano ogni volta nella pena di venticinque bolognini.

Della elezione dei Signori Capitani della Repubblica e della perpetua libertà della Terra di S. Marino, e del loro ufficio e giurisdizione e salario.

RUBRICA XIII.

Tutte le contingenze, che ogni giorno occorrono fra i viventi non possono comprendersi ad una ad una dalle umane leggi, e perciò fu concesso che tutti i popoli, dalle più antiche sanzioni dei legislatori, potessero stabilirsi leggi proprie, affinchè almeno per timore delle pene, le iniquità dei calunniatori, e dei malvagi, e dei nefandi si espellano, e si estirpino i vizii, e i mali costumi della vita, ed i buoni che amano la virtù conseguiscano i premi e gli onori, ed i malvagi siano raffrenati dal timore della pena, come conviene a qualunque bene istituita

Repubblica.

Perchè adunque ognuno soggetto alla nostra giurisdizione sia governato coi debiti ordini della giustizia, e quei che vivono

rettamente godano dei condegni onori, e i rei siano repressi coi debiti castighi, il che non si può esercitare con diritto, se non da chi ne ha la giurisdizione; stabiliamo ed ordiniamo, che dal numero del grande, e general Consiglio nostro dei Sessanta per mezzo di schede si estrarcano a sorte diligentemente, e fedelmente, in esso general Consiglio da adunarsi sulla fine dei mesi di Marzo e di Settembre (benchè non vi sia il numero di quaranta Consiglieri) dodici Membri, ciascheduno dei quali separatamente, posposto ogni privato interesse, alla presenza dei

Signori Capitani pro-tempore, del Segretario del Comune, di due assistenti estratti prima a sorte dal numero dei Dodici che ultimamente sono stati Capitani, e del Camerlengo e del

Procuratore del Fisco sia tenuto di nominare in segreto uno presente, o non lungamente assente dalla giurisdizione della

Terra di San Marino, che stimi idoneo al governo della nostra

Repubblica, e che sia cittadino, ed originario, ed oriundo della nostra Terra, o territorio, e dell'età almeno di venticinque anni, e non diversamente, nè in altro modo. Questi dodici uomini così poscia nominati separatamente uno dopo l'altro nel prefato generale Consiglio dei Sessanta siano messi a scrutinio coi voti, cioè coi bossoli, e con palle, e i sei di loro,

che abbiano superati gli altri per pluralità di suffragi, avuta considerazione del numero dei Consiglieri votanti, siano dai

Capitani e dagli Assistenti, e dal Camerlengo, e dal Procuratore del Fisco predetti, descritti in tre schede e due per scheda, considerata la qualità delle persone, come parrà più conveniente.

E le dette tre schede siano poste in un bossolo, o cappello, donde poscia nella Chiesa di S. Pietro, od altrove nella Chiesa della stessa Plebale alla presenza dei predetti, e di altri cittadini a ciò chiamati dai Capitani, udita prima la Messa dello

Spirito Santo all'Altare del glorioso nostro Protettore S.

Marino, si estraiga a sorte da un fanciullo diligentemente, rimosso ogni inganno, e frode una scheda, ed i descritti in essa, così cavata a sorte siano Capitani per i futuri sei mesi. Le altre due schede poi rimaste nel bossolo o nel cappello vengano lacerate, e tenute in nessun conto. E così da indi in qua nel tempo avvenire venga in perpetuo osservato nel far l'elezione dei

Signori Capitani.

Dichiarando che da quei dodici membri estratti in Consiglio dal numero dei Consiglieri, come di sopra si dice, non si possano nominare a Capitani gl'infrascritti, cioè quelli proposti in quello stesso tempo da altri, e similmente il figlio, il fratello germano, il suocero, il genero tanto del già nominato, quanto di chi nomina. Così neppure alcuno di quelli che sia stato Capitano negli ultimi prossimi tre anni.

Ordinando eziandio, che i fratelli germani, i cugini tanto per linea mascolina quanto femminina, il suocero e il genero, e nessun altro con esso congiunto fino al secondo grado di consanguineità ed affinità inclusive, secondo il computo del diritto canonico, di colui pel quale si voterà come sopra, in quel momento della votazione non debba rimanere in Consiglio, nè in modo alcuno votar per loro. I quali Signori Capitani eletti nel modo che abbiamo detto, debbano assumere l'ufficio della

Reggenza il primo giorno del mese di Aprile, e di Ottobre, udita prima la messa come sopra, ed in nessuna maniera possano esser

confermati nel loro Ufficio oltre il semestre, chè anzi, scaduto che sia, la loro giurisdizione sia, e s'intenda esser finita.

Abbiano poi i predetti Capitani giurisdizione, ed autorità, e facoltà di conoscere, definire, e terminare tutte e singole le cause civili, criminali, pure e miste e le cause vertenti fra gli uomini, e le persone della predetta Terra e suo contado, giurisdizione e distretto, e qualunque altra persona secondo la forma degli Statuti e delle riformazioni del Comune della predetta Terra, le quali ora sono, od accadrà di fare in avvenire. E se gli Statuti, o le riformazioni non decidessero i casi contingenti, si debba procedere, definire e terminare secondo la forma del diritto comune e le lodevoli consuetudini della anzidetta Terra. Abbiano ancora i predetti Capitani, e ciascuno di essi il puro e misto imperio e la potestà della spada di conoscere, terminare, e definire, condannare ed assolvere, in tutti e singoli delitti, prevaricazioni, e maleficii, o quasi, che si commettessero contro gli uomini, e le persone della predetta Terra, e del suo contado, e distretto, e contro quelli che vi abitano,

e sulla roba loro. Possano anche imporre le pene secondo la forma degli Statuti, e delle riformazioni anzidette, e quando gli Statuti, e le riformazioni non provvedessero, possano procedere da simile a simile, e condannare, adattando i casi occorrenti ai casi determinati come meglio si potranno adattare, e dove non si rinvenisse l'analogia, secondo la forma del diritto comune, ovvero a loro arbitrio, giusta la forma dello Statuto che parla delle pene arbitrarie. Le quali cose tutte, come sopra esposte, ambedue i Capitani possano fare ed eseguire, ed anche ciascuno di loro da se stesso congiuntamente, e separatamente, e ciò che sarà stato cominciato dall'uno, si possa dall'altro proseguire e terminare. E se accadrà che uno di essi Signori

Capitani durante l'ufficio muoia, o per qualche ragione, come per esempio in causa di qualche ragione, come per esempio in causa di qualche gravissima infermità, o malattia, fosse fatto inabile da qualche impedimento personale, talchè non possa intervenire ad esercitare il detto ufficio, si devenga in luogo di esso alla surrogazione di un altro Consigliere, secondo le formalità suesposte, e si osservi del tutto quello che è stato sancito di sopra doversi osservare nell'elezione dei Capitani in quanto alla nomina, assistenza, e voti, talchè si osservi in uno soltanto ciò, che è stato stabilito aversi ad osservare per due.

Ed a chi con l'osservanza dell'ordine dovuto è stato eletto all'ufficio di Capitano, ed è presente, non si possa nè si debba del resto conceder licenza di applicarsi ai servigi di qualunque

Principe, o di assentarsi durante il detto tempo del Capitanato, dalla terra e giurisdizione di San Marino per più di otto o quindici giorni sotto pena di perpetua infamia e di cento Lire da infliggersi a chiunque contraffaccia, tenti, e proponga. Possano eziandio i suddetti Signori Capitani, e chiunque di loro, quando ne abbiano giuste ragioni, per ottenere obbedienza, e per la dignità del loro ufficio, imporre e multare, ed anche sull'atto stesso, e senza alcuna solennità di diritto, esigere le pene e le multe indette sino alla somma da stabilirsi a loro arbitrio, avuto riguardo alla qualità della cosa, del luogo, e delle persone, purchè non ecceda la somma, e quantità di trecento scudi. Abbiano poi i predetti Signori Capitani, ed ognuno di loro

dal prefato Comune ciascuno e ciascun mese del loro regime e dell'ufficio suddetto il salario solito, e consueto. E siano immuni con tutta la loro famiglia da tutti gli oneri personali. E gli stessi Signori Capitani durante il loro ufficio tanto sedendo, quanto camminando e in qualsivoglia altro atto, precedano sempre, e dovunque tutti gli ufficiali e qualunque altra persona, come quelli che rappresentano la sovranità della nostra Repubblica.

Dell'ingresso e del giuramento dei Signori Capitani.

RUBRICA XIV.

Stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Capitani i quali saranno assunti alla suprema Magistratura in questo nostro popolare, e libero Stato, il primo giorno, del loro ufficio, di buon mattino escano di casa, ed accompagnati, secondo il solito, dai cittadini vadano al palazzo del Comune, dove si troveranno anche i Capitani dei sei mesi precedenti, e di là tutti insieme, davanti i

Capitani uscenti di Magistratura, e appresso i Capitani nuovi con dietro i cittadini vadano alla Pieve, Chiesa dedicata a S.

Marino, e primaria della nostra Terra, ed ivi all'altare maggiore ascoltino la Messa dello Spirito Santo, e quella udita, e fatte secondo l'uso le preghiere a Dio, e a S. Marino nostro Santo tutelare, e cantato dal Clero il Te Deum Laudamus ecc., ritornino al palazzo con lo stesso ordine, ed ivi i vecchi Capitani siedano al solito loro Banco col loro Segretario, ed appresso stiano i

Capitani nuovi, e presso loro i Dottori e gli altri cittadini e terrazzani intorno gradatamente in ordine nella Sala, ed imposto silenzio a tutti, il migliore Maestro delle scuole, e della nostra gioventù, od uno dè suoi scolari della superiore classe, ad eccitare gli animi di quelli che entrano alla Magistratura, tenga un discorso in lingua latina.

Dopo di ciò, non essendo verosimile, che quelli, a cui si affida il regime della Repubblica, diventino immemori dell'eterna salute, ma affinché per zelo di religione di ciò, che hanno confermato col giuramento col giuramento, siano fedeli osservatori, statuiamo, che ai medesimi entrando in ufficio, sia per ordine dei predecessori deferito dal Segretario il giuramento con questa formola, cioè: "A lode e riverenza di Dio Ottimo Massimo della Beatissima Maria sempre Vergine, e del Beato Marino Patrono, e difensore del

Comune e del Popolo di detta Terra, e della sua curia, Distretto, e Contado, Voi, Signori Capitani testè chiamati, ed eletti al reggimento della Repubblica per i sei mesi futuri da cominciare la Dio grazia da oggi, e da continuare e finire felicemente, sui

Santi Vangeli di Dio tenendo le mani, giurerete, che sempre curerete di conservar la Repubblica e suo imperio, libertà, dignità, privilegi, esenzioni, e qualunque altro diritto, e a questo gli occhi, l'animo, i pensieri e le cure vostre rivolgerete, e che a null'altro con la vostra mente mirerete, se non al pubblico bene. Alla pace, e alla concordia dei cittadini, di cui nulla vi ha di più salutare in una libera Città, con tutte le vostre forze attenderete, sarete vigilantissimi giorno e notte della custodia della detta Terra, e gli Statuti, le riformazioni, i decreti dell'anzidetta Terra tanto fatti, quanto da farsi, e in difetto di essi le lodevoli consuetudini del Popolo, curerete di

osservare e di far osservare. Sarete favorevoli, e benigni difensori delle vedove, degli orfani, dei pupulli, e delle miserevoli persone, e così delle Chiese, degli Ospedali, e degli altri venerabili luoghi, e dei beni, e dei diritti dei medesimi.

E continuamente nei debiti tempi e nell'ora solita durante il vostro ufficio al solito Banco sederete a render ragione con equa bilancia a ciascuno, e finalmente tutto quello sempre farete, che giudicherete possa tornare utile al bene della Repubblica, e dè suoi cittadini."

E questo prestato, i medesimi Capitani, avuta in consegna dai predecessori la bandiera e i sigilli della Repubblica, insieme con le chiavi delle porte, e dei fortilizii della predetta Terra, salgano, auspice Iddio, sul banco, ed assumano il loro ufficio.

Che i Capitani non prendano, nè tengano danari spettanti al

Comune.

RUBRICA XV.

I Capitani durante la loro Reggenza non possano prendere in alcun modo, nè sotto alcun quesito colore e pretesto (anche dell'entrata del Comune) danari che spettassero alla Comunità, nè ritenerli presso di sè, ma siano tutti diretti al Camerlengo della Repubblica per mezzo di bolletta, diversamente siano tenuti di pagarne in pena altrettanti del proprio, e di più due scudi al predetto Comune ogni volta e per qualunque quantità, che si saprà averne ricevuti.

Che i Capitani non possano intromettersi nelle cause criminali riguardanti i loro attinenti.

RUBRICA XVI.

Non possano i Capitani in modo alcuno intromettersi nelle cause criminali, in cui si tratterà dell'interesse di qualcuno dei loro attinenti, consanguinei, od affini fino al terzo grado inclusivo, secondo il computo del diritto Canonico, se non in quelle che non ammettessero alcuna dilazione, e nelle quali la dilazione apportasse danno e pregiudizio alla nostra Camera. Siano poi obbligati a curare con ogni diligenza, e sollecitudine, che il

General Consiglio provveda, affinchè si demandati la cognizione di quella causa ad un altro Giudice, sotto pena della nullità di ogni atto, ed inoltre di due scudi qualunque volta che sia fatto altrimenti.

Che i Capitani non possano impedir la giustizia.

RUBRICA XVII.

Nemmeno possano i Capitani impedire, o ritardare direttamente o indirettamente, il debito corso della giustizia. Anzi siano tenuti, ed obbligati a prestarsi, e favorire tutti, e singoli gli

Ufficiali, permettendo, che essi così nelle cause civili, come nelle criminali indifferentemente possano procedere agli atti di esecuzione contro chiunque. Nè possano essi Capitani in giudizio, o fuori intervenire per qualunque altra persona, anche sotto pretesto di giustizia, e per la prontezza di essa. Ma tutto ciò si possa fare soltanto per rescritto, e per commissione, e mentre che essi siedano al loro tribunale, non però in segreto, nè privatamente, sotto pena di due scudi ogni volta che si contrafaccia.

Della pena di quello che ricusa l'ufficio del Capitanato.

RUBRICA XVIII.

Chiunque, eletto nel debito ordine all'ufficio del Capitanato, ricuserà di assumerlo, e senza altra cognizione di causa, sia subito privato degli onori, degli uffici, e della cittadinanza della nostra Terra di San marino, e divenga per sempre infame, ed incontanente sia astretto realmente e personalmente a pagare alla

Camera del Comune cento lire di denari senza ammissione alcuna di ricorso, o di reclamo. E se qualcuno ardirà di fare qualche proposta in favore di lui, sia tosto cacciato dal Consiglio, incorrendo nella pena di cento lire di danari da applicarsi, come sopra, senza alcuna remissione, alla nostra Camera ecc.

Del Sindacato dei Signori Capitani, e degli altri Ufficiali.

RUBRICA XIX.

Volendo le leggi, che ognuno debba render conto della sua gestione, con questo decreto adunque si stabilisce, che i

Capitani della Terra di San Marino, col Segretario, Bargello,

Piazzari e qualunque altro Ufficiale in fine del proprio Ufficio siano tenuti a render ragione del fatto e del non fatto durante la carica e così debbano stare al Sindacato alla presenza di due

Sindacatori da eleggersi della stessa Terra di San Marino, nel modo e forma infrascritti, sotto pena, in avvenire, dell'inabilitazione allo stesso grado, e dignità, e dell'esclusione dal Consiglio, e dal numero dei Consiglieri. I

Capitani poi che susseguiranno, e succederanno siano obbligati ad aver cura, che i Sindacatori siano eletti quanto prima, e che con ogni diligenza i detti Sindacati vengano fatti, sotto la predetta pena. Il modo poi, e la formalità di eleggere i Sindacatori, e di sindacare i Capitani, e gli Ufficiali sarà la seguente.

Adunato il general Consiglio dei Sessanta, i Capitani successori pro-tempore, debbano proporre l'elezione dei Sindacatori, e senza inganno, e frode far estrarre per mezzo di un fanciullo da un bossolo, in cui siano le schede contenenti i nomi di tutti i

Consiglieri, due delle suddette schede, e i Consiglieri segnati in esse debbano presentarsi al banco della ragione dove siedono i Signori Capitani, ed ivi, messo a parte ogni umano, e privato interesse, ad alta, ed intelligibile voce nominare in Sindacatori due altri Consiglieri, cioè uno per ciascuno, atti ed idonei, i quali non siano affini, nè consanguinei sino al terzo grado inclusivo, secondo il computo del Diritto Canonico, dei Capitani, e degli altri Ufficiali che debbono stare al Sindacato.

Alla presenza di questi Sindacatori così nominati, ed eletti sedenti al banco della ragione per otto giorni a render a chiunque il suo diritto e far giustizia, premessi i bandi secondo la legge col suono della tromba per tre giorni, procedendo sommariamente tanto nei giorni feriatì che non feriatì, purchè non sia festa, siano tenuti ed obbligati a comparire il

Procuratore Fiscale a presentar le istanze per l'interesse del

Comune, come altresì qualunque altro particolare per interesse suo, e degli altri. E i primi tre dei predetti giorni siano destinati per ricever le querele, e le petizioni; gli altri tre giorni seguenti a giustificarle, e a scegliere fra le carte e i libri dei detti Ufficiali, che in fine del loro ufficio debbonsi

dai Signori Capitani successori alla presenza loro, e del

Camerlengo, e del Procuratore Fiscale legare e suggellare ed in tal modo conservare, eccetto il libro degli Atti Civili sino all'elezione dei Sindacatori, ai quali poscia così legati si debbono consegnare.

Gli altri due giorni siano destinati per la spedizione del

Sindacato, giacchè vogliamo, e stabiliamo che i detti Sindacatori nel termine di otto giorni da quello che han cominciato il

Sindacato, siano tenuti di profferire ed emettere la sentenza condannatoria od assolutoria, non ostante qualunque cosa, diversamente issofatto e senz'altra dichiarazione di persona, i

Capitani e gli Ufficiali predetti siano assoluti, ed i

Sindacatori condannati alla pena di due scudi per ciascuno, come altresì il Procuratore Fiscale, in altri due scudi, se non avrà fatto nel tempo debito le predette sue istanze in iscritto innanzi ai detti Sindacatori. Con questo però che se i predetti

Sindacatori per la ragione che non fossero per caso eruditi, o per qualunque altro rispetto volessero sopra i processi da loro compilati sentire il Consiglio di qualche Dottore, e Sapiente forastiere, possano trasmettere quei processi al parere di quel

Dottore, che essi avranno voluto eleggere col salario di uno scudo a spese della Comunità, purchè in tal caso nel tempo di quindici giorni dal principio del Sindacato, e non oltre, venga pronunziata da essi la sentenza sotto le predette pene ecc.

Della elezione degli uomini od Oratori od Ambasciatori del

Comune per trattare qualche negozio.

RUBRICA XX.

Quando accadrà di dover eleggere qualcuno per trattare qualche negozio del nostro Comune, a fine di togliere ogni cattivo sospetto si estraggano a sorte tante persone, quanti dovranno essere gli eletti per tale faccenda, e questi abbiano piena autorità di eleggere qualunque che dichiareranno esser atto, ed abile a tale affare. Questi però così eletti non abbiano altra autorità che quella di prendere informazione e di trattare, e delle informazioni prese, e delle cose trattate riferire ed esporre il loro parere nel general Consiglio dei Sessanta, dove poscia si delibererà ciò che sia stato fatto, se però allora dal detto Consiglio non si disponga diversamente. Il che vogliamo che abbia pur luogo nella ricerca del Medico, del Maestro della

Scuola e di qualunque altro Ufficiale. Altrimenti qualunque altra cosa si conoscerà esser stata fatta al contrario, sia nulla, e di nessuna forza, o momento. Gli Oratori poi, i Nunzii, gli

Ambasciatori, che saranno mandati a trattare qualche faccenda per cose spettanti al Comune, si eleggano dai Signori Capitani a loro arbitrio, come fin qui è stato praticato, e gli eletti, che ricuseranno, siano puniti ad arbitrio dei Capitani, purchè la pena non ecceda la somma di venticinque scudi.

Degli Ambasciatori che vanno per faccende del Comune, e del loro salario.

RUBRICA XXI.

Per simile stabiliamo, ed ordiniamo, che gli Ambasciatori eletti, e mandati per trattare qualche faccenda della Repubblica, debbano avere dalla Comunità i cavalli, i famigli e le spese, ed inoltre

per salario giornaliero di ciascuno di loro due paoli Papali, e i famigli abbiano ogni giorno un paolo per ciascuno. E se per tal effetto senza propria colpa, abbiano a sostenere qualche danno, siano e debbano esserne indennizzati dalla nostra Comunità ecc.

Del ricorso da ammettersi, o non ammettersi.

RUBRICA XXII.

Se qualcuno presumerà di esser stato gravato da qualche precetto, o da qualche altra cosa straordinaria, possa ricorrere al

Consiglio dei Dodici, e da questo al Consiglio Generale dei

Sessanta. In modo però che non si comprendano i casi, in cui si procedesse ordinariamente avanti ai Giudici, nei quali casi il ricorso sarà soltanto concesso a rigore di diritto.

Dell'elezione, ufficio e mercede del Procuratore Fiscale.

RUBRICA XXIII.

Si scrivano in tante schede tutti i Notai, che saranno reputati abili ad esercitare l'ufficio di Procuratore Fiscale, e quindi dal luogo ove saranno poste le stesse schede, ne sia cavata a sorte una, e chi in essa sarà segnato venga ammesso a detto ministero per un anno, e il suo ufficio sia di curare con ogni diligenza l'esazione di tutte, e singole le condanne, senza alcuna eccezione di persone, non che d'instare continuamente tanto presso i Signori Capitani, quanto in Consiglio, e presso i

Signori Giudici d'Appello, che i delinquenti incorreggibili siano castigati di condegne pene, ed in qualunque causa criminale, o civile, o di danni dati nell'interesse dello Stato fare gli Atti, e le istanze opportune, e necessarie per la espedizione di dette cause a favore del Fisco, alla presenza dei predetti e degli altri Giudici, sotto pena della perdita dell'ufficio della mercede, non che dell'inabilitazione a quella, ed a qualunque altra carica pubblica e della esclusione ed inabilitazione in perpetuo della dignità di Consigliere. Ed ogni volta che si tratterà in Consiglio di far grazie, sia obbligo instare, che siano lette dal Segretario tutte le informazioni fatte, e da farsi sul modo, e la formalità di ringraziare sotto pena di uno scudo ogni volta che avrà mancato. Ed abbia per sua mercede un bolognino per ogni lira di denari in tutte le multe incamerate e registrate nel Libro del Camerlengo, e per quelle incamerate nel tempo del suo ufficio, da esigersi però da lui stesso dai condannati, e da ciascuno di loro. Il quale Procuratore Fiscale sia ed esser debba originario della predetta nostra Terra.

Della elezione e dell'ufficio del Camerlengo.

RUBRICA XXIV.

Si segnino in tante schede fra gli originari della nostra Terra tutti quelli, che saranno reputati abili ad esercitare l'ufficio del Camerlengato, e poscia dal luogo, ove saranno state poste esse schede, se ne estragga una a sorte, e quegli sarà in essa segnato, sia ammesso per un anno a detto ufficio di Camerlengo.

Questi dovrà riscuotere, ed esigere liberamente, ed effettivamente tutti gli introiti, e proventi della nostra

Comunità e delle sue pertinenze, ed averne cura come e nel modo che potrebbe dessa Comunità, cioè nella maniera seguente. Che prima riceva la bolletta scritta di mano del Segretario, e

sottoscritta di mano dei Signori Capitani, o di uno di loro, contenente la quantità e la ragione; la quale bolletta poscia il

Camerlengo debba tenere appresso di sè, e a chi la presenta pagare la somma in essa dichiarata, o in numerato danaro, o per mezzo di altra bolletta da farsi da lui, e dirigersi in iscritto al debitore di detto Comune. Le quali bollette tutte si conservino in filza per poter render conto della sua amministrazione, nella fine del suo ufficio, o qualunque altra volta. Proibendo che lo stesso Camerlengo non debba, e non possa pagare a persona del danaro del Comune senza simile bolletta, sotto pena di dover pagar di nuovo alla nostra Camera coi proprii danari la medesima somma, e di più venti bolognini ogni volta che sarà trovato in contravvenzione. E i debitori del Comune a nessuno possano, o debbano pagare in qualunque altro modo, e se diversamente si faccia, non ne abbiano giovamento e non s'intendano liberati, e dallo stesso Camerlengo, non ostante detto pagamento, possano venire riscossi in effetto tali crediti del detto Comune, esatti in tal modo inutilmente e malamente, ed abbia per sua mercede sedici lire di denari.

Che il Camerlengo, e gli altri esattori del Comune siano tenuti a render conto della propria amministrazione e dell'esazione.

RUBRICA XXV.

Il nostro Camerlengo e gli altri esattori pubblici finito il loro ufficio, siano obbligati di render conto fedele della loro gestione, somme esatte, ed amministrate da loro, e da ciascuno di loro, coll'intera restituzione del residuo, sotto pena per i suddetti di tre scudi per volta e per qualunque di loro non abbia insistito almeno due volte nel mese dopo la fine del loro ufficio innanzi ai Signori Capitani pro-tempore di fare la predetta revisione. E con tutto ciò siano astretti al rendimento dei conti con l'intera e pronta restituzione dei residui da farsi nelle mani dei Capitani, e di qualunque dei loro successori, ecc.

Dei revisori dei conti della Comunità, e dell'Abbondanza, e dei privilegi dei crediti di essa Abbondanza.

RUBRICA XXVI.

Ad ovviare alle frodi, che si potessero commettere in qualunque tempo, a danno, e pregiudizio della nostra Repubblica, seguendo la consuetudine dei nostri maggiori, e confermandone i decreti, stabiliamo, ed ordiniamo, che i Signori Capitani pro-tempore in una ai Giudici delle appellazioni al Procuratore Fiscale, e al nostro Camerlengo siano gli ordinari Revisori dei Conti di essa

Comunità, il cui ufficio, previo il loro giuramento, sia di rivedere bene del tempo debito, e stabilito, e qualunque volta piacerà ad essi Signori Capitani, i conti di tutti, e singoli così Ufficiali, come Esattori, e debitori, e creditori di essa

Comunità, non che di saldare, e far segnare ai Libri del Comune, e del Camerlengo le partite di chiunque, come lo troveranno esser debitore, o creditore della Comunità stessa, e nella quantità della somma. E dal loro saldo, e quietanza nessuno possa, o debba reclamare, se non per qualche giusta e legittima causa, o per manifesto errore di calcolo. Ed in caso che qualcuno dei predetti ai Signori Capitani sembrasse sospetto, o non idoneo, o interessato in qualche conto, abbiano facoltà, ed autorità di

chiamare anche qualche altro o dei nostri cittadini, o d'altronde, per la revisione dei detti conti con essi, e con gli altri prenommati, e ciò che sarà fatto da essi abbia piena forza, nè da alcuno possa esser distrutto ed infirmato sotto alcun pretesto, o quesito colore. I Revisori poi dei conti dell'Annona siano eletti nel modo infrascritto. Cioè nel grande e general Consiglio nostro appena fatta l'elezione dei nuovi

Prefetti di essa Annona, si estrarcano dal bossolo, in cui sono le schede dei nomi di tutti i Consiglieri, quattro delle dette schede, e ciascuno dei segnati in quelle così estratti, previo giuramento, sia obbligato di nominare allora, ed eleggere innanzi ai Signori Capitani uno della Terra di San Marino, o di altro luogo, atto ed idoneo a revisore dei conti ossia degli Ufficiali dell'Annona dell'anno precedente. I quali quattro così estratti, previo il loro giuramento, abbiano autorità amplissima di rivedere giustamente, rettamente, e senza alcuna umana passione i detti conti fra dieci giorni immediatamente successivi e di farne il saldo insieme coi Signori Capitani, il Procuratore del Fisco, il Camerlengo. Ed in caso che trovassero qualcuno dei detti

Prefetti, ossia Ufficiali debitore di essa Annona per qualche somma, debbano essi Signori Capitani nel termine di un mese immediatamente successivo costringere essi Prefetti, ed

Ufficiali, o coll'arrestarli od altrimenti in qualunque altro modo a consegnare, e rimettere nelle mani dei successori in ufficio, o di altri da deputarsi dal detto Consiglio, ogni e qualunque quantità di denari di essa Abbondanza, senza alcuna tergiversazione, o scusa, se non che per ordine, e mandato di detto General Consiglio durante il loro ufficio avessero dato per caso a qualcuno qualche quantità di grano, o di danaro, perchè in tal caso siano essi per tal somma scusati. Contro i debitori poi dei detti Prefetti, od Ufficiali dell'Annona, per tal causa, ed occasione si proceda dai Signori Capitani nel modo infrascritto.

Cioè siano tenuti per lodo ufficio, o ad istanza dei Prefetti nuovi far l'esecuzione così sulla roba, come anche sulle persone dei detti debitori in uno e stesso tempo, per recuperare tutti i denari dovuti dai predetti debitori con mano regia, e senza osservanza di verun ordine di diritto e degli Statuti, sino all'intera esazione di tutto il debito.

Ed in caso che si faccia esecuzione sui beni immobili di qualcuno, tali beni immobili così ricevuti a titolo di ritenuta, possano esser liberati e redenti dai loro padroni entro il termine di quindici giorni. Diversamente scorso detto termine, tali beni immobili siano terreni, o qualunque altra cosa sequestrata, a suono di tromba si vendano al maggiore offerente per soddisfare alla detta Abbondanza. Ed i compratori di tali beni non possano mai esser costretti a restituirli derogando a favore di essa Annona a qualunque Statuto, o Decreto, il quale dispone che i compratori delle cose, e dei beni sequestrati debbano essere costretti

a restituirli dentro un anno. Volendo che i compratori di tali beni ne siano liberi, ed assoluti padroni, e possessori, nè da alcuno possano, e debbano venir per essi molestati, od inquietati sotto qualunque pretesto, o quesito colore. Concedendo altresì all'Annona questo particolare privilegio contro i suoi debitori, che i suoi crediti siano sempre preferiti agli altri qualunque, siano anteriori di tempo,

siano obbligati ed ipotecati per istrumento, od in qualunque altro modo, fatta eccezione per causa di dote, stabilendo espressamente con questo decreto da valere in perpetuo che le cause dell'Abbondanza per l'avvenire debbano esser decise, e terminate sommariamente con atto di loro piena ed assoluta autorità senza l'osservanza di alcun ordine di diritto e statutario, e con ogni favore, e privilegio, e che i suoi crediti abbiano a preferirsi sempre a tutti gli altri, come si è detto di sopra, non ostante ecc.

Dell'elezione degli Ufficiali dei danni dati, dei Capitani di

Serravalle, Faetano e di Montegiardino, e del loro ufficio.

RUBRICA XXVII.

Si segnino in tante schede i Dottori, e i Notari della Terra, e territorio di San Marino, e le dette schede si segnino in tre urne o bossoli, così che ogni urna, o bossolo contenga le schede, in cui siano segnati i nomi dei detti Dottori, e Notari, e queste urne, e bossoli insieme con le altre urne, o bossoli degli altri

Ufficiali siano bollati col sigillo dello Stato, e poi si pongano in una cassa, la cui chiave si consegna al Prefetto pro-tempore dell'Archivio, e tale cassa stata così chiusa si riponga nel banco dei Signori Capitani secondo il solito, e poscia nel principio di ogni Capitanato nel primo Consiglio generale da convocarsi da essi, si estraggano a sorte le schede ai detti uffici dei danni dati, e dei Capitani di Serravalle, Faetano e

Montegiardino, vale a dire una scheda da ciascuna urna, o bossolo per ognuno di detti uffici. Questi estratti così a sorte per mezzo di schede siano, e s'intenda che siano eletti ai predetti uffici per sei mesi, e non oltre, e così si osservi sempre in perpetuo nell'elezione, ed estrazione di detti Ufficiali.

Dichiarando che nessuno dei sopradetti Ufficiali tanto dei danni dati, quanto dei Capitani degli anzidetti Castelli possa servire per mezzo di qualcuno sostituito in detto ufficio da essi o da uno di essi, se il sostituto non sia stato approvato dalla maggioranza dei Consiglieri dei Sessanta per suffragi, e palle, e non diversamente. E fatta la detta imbossolazione non si possa aggiunger nessun altro, se non completata al tutto l'estrazione di tutti gl'imbossolati sotto pena di nullità per quelli che fossero stati aggiunti, e della perdita del salario per i Signori

Capitani proponenti il contrario.

Dichiarando inoltre che non si possa porre in dette urne e bossoli nessun Notaro, che non sia stato approvato, e dichiarato idoneo dalla maggior parte dei Consiglieri dei Sessanta che li ballottano, e che i sostituibili siano, ed esser debbano dei predetti approvati ed imbossolati. In fine poi del suo ufficio il Notaro dei danni dati della Nostra Terra debba entro otto giorni immediatamente successivi consegnare i libri delle querele e delle condanne dei detti danni dati ai Signori Capitani. I quali insieme col Procuratore Fiscale e

il Camerlengo dentro altri otto giorni immediatamente seguenti, fatto per essi diligente calcolo col detto Notaro del contenuto nei detti libri delle querele e delle condanne, e allo stesso Notaro assegnata per sua mercede la quarta parte della detta somma per quante condanne, ad arbitrio dei Signori Capitani, del Camerlengo, e del

Fiscale per il resto della detta somma, cioè di tre quarti,

debbono far partita nel libro del Camerlengo. Ed eseguito ciò debbano i Signori Capitani restituire il libro delle dette condanne allo stesso Notaro, coll'incarico di esigere fra sei mesi immediatamente successivi tutta la porzione della detta

Comunità, con la mercede di due bolognini per ogni lira di denari sotto pena allo stesso Notaro di pagare del suo al detto Comune ogni residuo non esatto e non pagato da lui nel detto tempo, avuta sempre considerazione dei graziati. E lo stesso ordine si osservi ed osservar si debba dai Capitani dei Castelli di

Serravalle, Faetano e Montegiardino, a fine si debba da essi render conto ai Consiglieri di Serravalle, e di Faetano, ed ai

Vice-Capitani di Montegiardino, e si debbano consegnare i libri, e fare il conto per l'esazione da eseguirsi secondo il costume e la consuetudine di detti luoghi.

Dell'elezione del Massaro del Comune, e del suo ufficio.

RUBRICA XXVIII.

I Signori Capitani in principio del loro ufficio eleggano un uomo idoneo, e legale della nostra Terra di San Marino e Massaro del

Comune, il cui ufficio duri sei mesi, e non più. Il quale Massaro così eletto sappia leggere, e scrivere, e con giuramento prometta di amministrar tale ufficio con diligenza, e senza frode alcuna.

Sarà tenuto poi questo Massaro tutti i pegni che fossero stati presi in esecuzione delle sentenze, o degli ordini dei Signori

Capitani, o di qualunque Giudice per mezzo degli esecutori del

Comune, e similmente qualunque bestia, che sulle dette esecuzioni gli consegnassero, od altrimenti in qualunque modo per ordine dei signori Capitani, custodire fedelmente presso di sè, e non restituirle ad alcuno senza espressa commissione dei medesimi

Signori Capitani. E noterà in suo libro a ciò espressamente destinato il giorno, e l'anno delle consegne a sè fatte delle predette cose, e il nome dell'esecutore, che consegnò, e ad istanza di chi furono fatti, e di quello, di cui sono i pegni, e le bestie, e per qualche quantità furono fatti; sotto pena, se mancherà alle predette cose, di uno scudo ogni volta che si sarà contravvenuto, e di rifare ai padroni dei pegni, e delle bestie tutti i danni, che per colpa sua fossero avvenuti. E chi sarà stato così eletto a Massaro, sia obbligato di accettar l'ufficio, sotto pena di uno scudo, e con tutto ciò sia tenuto di accettare ed esercitare l'ufficio predetto. Abbia poi da detto Comune per sua mercede, e salario due

bolognini per ogni lira di danari, che perverranno alla Camera per mezzo del suo ufficio, ed un bolognino per ciascun pignoramento a spese del padrone del pegno.

Dell'ufficio del Cancelliere, e Notaro del Comune.

Rubrica XXIX.

Si scrivano in un foglio tutti i Notari della Terra di San

Marino, che dalla maggior parte dei Consiglieri dei Sessanta, per suffragi e palle, esclusi dal Consiglio i loro consanguinei ed affini fino al secondo grado inclusivo, secondo il computo del

Diritto Canonico, saranno reputati abili ed idonei all'ufficio della nostra Cancelleria, ed il detto foglio si ponga in un bossolo particolare da conservarsi in una cassetta degli altri

Ufficiali da sorteggiarsi. E i Signori Capitani pro-tempore nell'ingresso del proprio ufficio, preso in mano il detto foglio,

debbano eleggere uno di quelli, che non son notati in esso, il quale vorranno per loro Notaro, e Cancelliere per sei mesi, e non per minor spazio di tempo; e nel caso che i Signori Capitani fossero discordi in tale elezione, questa sia del Consiglio

Generale, purchè chi deve essere eletto sia dei notati in detto foglio, in cui non possa esserne aggiunto alcuno altro, se non osservato la forma e il modo sopradetto, e se non dopo un anno dall'una all'altra ballottazione. Il qual Cancelliere del Comune così eletto debba giurare nelle mani dei Signori Capitani di bene e legalmente esercitare il suo ufficio, non che di obbedire agli stessi Signori Capitani i quali siano tenuti di consegnargli i libri legati, ed in cui sia stato segnato il numero delle carte ad una ad una, e bollato col sigillo del Comune, ed in essi, e non altrove, debba scrivere tutti gli atti tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali, e tutto il resto che riguarda le cause, talchè tutto quello che sia stato fatto si possa avere ogni volta, e conservare in perpetuo, non che debba scrivere tutti i Consiglieri ai libri delle proposte e fare ogni altra cosa a cui è tenuto tanto di stile e di consuetudine, quanto per formalità delle altre leggi del presente volume.

Dichiarando che i Notari dei Signori Capitani pro-tempore, siano tenuti ed obbligati a fare gratuitamente e compilare tutti gli istrumenti e le scritture pertinenti e spettanti a detta

Comunità, sia nelle cause civili, come criminali, sia in qualunque altra faccenda pertinente al predetto Comune, ed anche per le commissioni e gli altri atti che si facessero per l'estinzione, e l'esazione dei crediti dai debitori della

Comunità a petizione del Camerlengo Fiscale, e dei Massari, e quello che da lui sia stato scritto in detti libri valga, tenga, ed abbia piena forza, sotto pena così per essi Signori Capitani, come per esso cancelliere se tutte e singole le predette cose non osserveranno, di due scudi per ciascuno di loro e ciascuna volta, e sia, e s'intenda nullo di diritto tutto ciò che altrove in detti libri sarà stato scritto, e in qualunque maniera annotato.

E di più il nomato Cancelliere sia obbligato alla parte per tutti i danni ed interessi. Ancora sia tenuto, e debba lo stesso

Cancelliere annotare diligentemente tutti, e singoli, che non fanno la custodia della nostra Terra di San Marino secondo la consuetudine e il debito loro, e quelli che non vengono al

Consiglio e all'Arringo, quando essi secondo il solito vengono convocati, non che coloro che similmente, secondo il solito non portano nella debita stagione le legne alla Comunità, della quali persone tutte sopradette tenga presso di sè del continuo una noterella, e la porti a notizia del Fiscale, affinchè possa procurare ed instare presso i Signori Capitani, che i disobbedienti si condannino, e condannati, se ne mandino ad esecuzione le loro condanne. Ed in fine del suo ufficio sia tenuto a render conto di tutte le anzidette cose da lui operate nelle predette occasioni sotto pena di uno scudo volta che avrà contravvenuto ecc.

Abbia poi per suo salario dieci lire di danari per ogni semestre da pagarglisi del pubblico nella fine di ogni sei mesi.

E i Procuratori, o Principali non possano costringere il nominato

Notaro a scrivere gli atti così civili, come criminali se non pagata la competente mercede incontanente secondo la tassa, e i

detti Cancellieri entro dieci giorni immediatamente successivi dopo finito il loro ufficio, siano tenuti a presentare al

Prefetto dell'Archivio tutti i singoli libri che avranno compilato durante il loro ufficio insieme con tutte le altre scritture che saranno pervenute in loro mani sotto pena di dieci scudi da applicarsi effettivamente alla Camera dell'anzidetta

Terra, e della inabilitazione perpetua al detto ufficio. E se ai

Signori Capitani pro-tempore sembrasse più a proposito un Notaro estero, possano proporlo nel general Consiglio, e se dalla maggioranza dei Consiglieri sarà stato risoluto per mezzo delle palle doversi eleggere detto Notaro forastiero, allora i Signori

Capitani potranno, e dovranno proporre almeno due o più Notari forastieri atti, ed idonei, e chi di loro avrà ottenuto le palle bianche dalla maggioranza dei Consiglieri, e avrà superato col numero maggiore di quelle, sia e s'intenda eletto Attuario dei due Signori Capitani per le cause criminali, civili e per i danni dati personalmente, durante soltanto il loro ufficio, e non oltre.

Lasciata la cura dei sigilli del Comune, e delle altre faccende all'altro Notaro o Cancelliere terriero da eleggersi dai Signori

Capitani fra le persone comprese in detto foglio, coi capitoli da stabilirsi dallo stesso Consiglio, o da persone da deputarsi a ciò; questo Cancelliere od Attuario cittadino, o forastiero, sia- tenuto ed obbligato in qualunque giorno giuridico subito dopo detta la prima Messa nella nostra Plebale di S. Marino, e sonata terza, a comparire nella casa del Governo, ed ivi restare ad esercitare il proprio ufficio fino a tanto che i Signori Capitani o uno di loro od altri Giudici preposti alla giustizia, non ne siano partiti, sotto pena di dieci bolognini ciascuna volta che avrà contravvenuto a questo Decreto, da pagarsi effettivamente all'Erario del Comune.

Dell'elezione dei Prefetti dell'Archivio, e del loro ufficio.

RUBRICA XXX.

I Signori Capitani pro-tempore, e gli altri Consiglieri, per mezzo di loro giuramento, propongano tutte le persone che ad essi sembreranno più idonee a questo ufficio nel maggior Consiglio dei

Sessanta, ed ivi siano ammessi separatamente a scrutinio per suffragi e palle, e i due di loro che avranno ottenuto maggior numero di voti, siano, e s'intenda che siano Prefetti dell'Archivio della nostra Terra di San Marino. Questi per la diligente amministrazione del loro Ufficio, debbano ricevere dai predetti Signori Capitani e dai predecessori nel nominato ufficio tutte, e singole le scritture di ciascuna specie, istrumenti, privilegi, indulti, lettere, libri, catasti, e generalmente tutto il resto che spetta a detto Archivio, e che si suole conservare e custodire per mezzo d'un inventario di mano del Cancelliere del

Comune, il quale dovrà restare presso gli anzidetti Signori

Capitani, e tutto quello che sarà stato riposto nell'Archivio, siano tenuti a custodirlo diligentemente, e non dar libri, nè scrittura alcuna, anche per ordine dei Signori Capitani, ma soltanto le copie degli atti, e delle altre scritture civili a chi le vuole e pretende di avervi interesse, a spese sempre del petente, fuorchè dell'anzidetta Comunità, alla quale siano tenuti, per interesse di essa, dar gratuitamente quelle e

qualunque altra cosa estratta per mano del Cancelliere del

Comune. Nè alcuna cosa di quelle potrà trasmettersi o esportarsi fuori dell'anzidetta nostra Terra di San Marino sotto qualunque quesito colore, senza licenza espressa del nostro general

Consiglio dei Sessanta da ottenersi in iscritto, e da notarsi dal nostro predetto Cancelliere nei libri delle proposte se si tratterà di trasmettere o di esportare istrumenti pubblici, privilegi ed indulti qualunque, o qualche altra cosa spettante in qualunque modo alla nostra libertà e giurisdizione. Se poi si tratterà di trasmettere od esportare altre scritture, processi, e sentenze di qualunque specie, senza licenza dei Signori Capitani, e del Consiglio dei Dodici da ottenersi similmente in iscritto, e da notarsi dallo stesso Cancelliere nel medesimo Libro delle

Proposte, sotto pena ai predetti Prefetti dell'Archivio in primo capo della galera per cinque anni, e di cinquanta scudi da applicarsi alla nostra Camera, ed anche di pena maggiore fino alla morte naturale inclusiva, se considerata la qualità del caso, sembrerà che si possa e convenga punire in tal modo allo stesso general Consiglio ad altro Giudice che da esso si dovrà a tal effetto specialmente deputare.

Per il secondo capo poi delle altre scritture, processi e sentenze si dovranno punire come sopra di venticinque scudi da applicarsi similmente a detta Camera: dichiarando che le predette pene inflitte pel primo capo non abbiano luogo, quando i predetti diritti e scritture consegnassero per ordine dei Signori Capitani pel ben pubblico della detta Terra, o per la conservazione dei diritti di qualcuno dei nostri sudditi. E similmente che non abbiano luogo, le pene contenute nel secondo capo quando per ordine dei Signori Capitani le copie sole degli atti civili si consegnassero a qualcuna delle parti, chiamati però gli aventi

interesse. I quali Prefetti dell'anzidetto Archivio rimangano nel loro ufficio a beneplacito del detto Consiglio. E per loro salario e mercede abbiano, oltre gli emolumenti predetti, due bolognini per ciascuna partita librorum extimi, cioè uno da chiunque fa istanza che le sue partite si pongano o si tolgano in detti libri. E quest'ufficio non s'intenda incompatibile con qualsivoglia altro.

Della elezione, ufficio, e mercede del Signor Commissario.

RUBRICA XXXI.

Considerando quanto difficile sia fra i parenti, gli affini, i concittadini e famigliari amministrar la giustizia con la stessa bilancia e lo stesso peso, e segnatamente quando si tratta della morte, e della vita degli uomini, e di altri gravi e irreparabili pregiudizi, perciò venendo il caso che i Signori Capitani pro- tempore od uno di loro, o i Signori Consiglieri in numero almeno di due per qualche causa grave giudicheranno esser mestieri di un ufficiale estero che non mosso da alcun odio od amore faccia ragione a tutti ugualmente, stabiliamo ed ordiniamo, che dagli anzidetti Signori Capitani si abbia a convocare e radunare il

Consiglio grande e generale, ed in quello così radunato dopo che sia fatta la proposta, a ciascun Consigliere sia lecito di dire liberamente il sentimento e l'animo suo.

E se tutti, toltone uno, saranno concordi che la nostra

Repubblica non abbia bisogno di un Ufficiale straniero, allora,

ed in tal caso non vogliamo si divenga all'elezione di tal

Ufficiale forastiero. Ma se i Capitani o i Consiglieri almeno in numero di due diranno abbisognare tal Ufficiale straniero, allora si venga ai voti e alle palle, che se saranno pari, o in maggior numero le nere, allora, ed in tal caso, a nessun patto vogliamo che si debba eleggere o chiamare alcun Ufficiale forastiero. E quelli, i quali senza che sopravvenga qualche causa urgente, lo propongano, e lo tentino di nuovo, non vengano ascoltati, e di più siano obbligati a pagare effettivamente la pena di uno scudo per ciascuno, e ciascuna volta. Se poi saranno più le bianche, allora, ed in tal caso vogliamo e comandiamo che si debba venire all'elezione di detto Ufficiale estero, in questo modo cioè, che tanto essi Signori Capitani, quanto gli altri Consiglieri che lo vogliono, possano, previo loro giuramento, proporre ciascun di loro un Dottore di Leggi forastiero dello Stato e dominio del

Serenissimo Signor Duca d'Urbino nostro Protettore, o d'altro luogo, che sia pratico, esperto, dotto ed idoneo al governo della nostra Terra di San Marino, e che abbia tenuto almeno due altri uffici in qualche Città, Terra, o Castello. I quali così proposti si pongano a voti, e chi avrà avuto maggior numero di palle bianche, sia e si tenga eletto per nostro Commissario per sei mesi immediatamente successivi, e poscia a nostro beneplacito. Se poi ne venisse proposto uno solo, e non ottenesse le palle bianche dalla maggioranza dei Consiglieri, si ritenga rifiutato e recusato, e si devenga alla proposta, ed elezione di altri, e sempre nel modo, e forma spradette. O se piuttosto piacerà al Consiglio, potranno i Signori Capitani pro-tempore per loro lettera o messi, ed Oratori significare al sullodato

Serenissimo Signor Duca d'Urbino Protettore della Repubblica e libertà nostra una tale risoluzione, e il nostro bisogno di un

Ufficiale estero, e pregare Sua Altezza che per sua benignità voglia proporci per il tempo stabilito dal detto Consiglio uno dei Dottori dello Stato, e dominio suo, o di altro luogo, il quale sia pratico, esperto ed idoneo per l'amministrazione della giustizia del nostro Stato, e che sia stato Ufficiale almeno in due altri luoghi. Ed appena avuta la lettera di Sua Altezza in cui ce ne proponga qualcuno, la si debba leggere nel general

Consiglio da convocarsi di nuovo dai Signori Capitani, e se qualcuno dei Consiglieri allegherà che la persona proposta non è idonea all'amministrazione della giustizia nella nostra Terra per una causa giusta, vera e ragionevole, come per esempio, se dicesse in tal Dottore proposto esser parente, affine, amico o nemico di qualcuno dei nostri cittadini, od avere altri difetti da palesarsi dai Consiglieri ai Signori Capitani pubblicamente, o almeno in segreto all'orecchio, in allora essi Signori Capitani debbano scriver di nuovo, e notificare tutte le anzidette cose a

Sua Altezza, la quale se scriverà nuovamente agli stessi Signori

Capitani che la persona del nomato Dottore, non ostanti le predette cose, sarà atta al governo della nostra Terra, ovvero mossa dalle anzidette ragioni, ci proporrà un altro Dottore che non abbia simili difetti, vogliamo che subito ed incontanente dagli stessi Signori Capitani della nostra Terra si mandi uno dei nostri uomini al nominato Dottore propostoci per Commissario con lettere umanissime direttegli dagli stessi Capitani e a nome del

Consiglio sottoscritte, non che coi Capitoli e con la patente,

per la quale si porti a sua notizia l'elezione da noi fatta della sua persona. Ricevute ed accettate queste lettere e patenti dal

Dottore eletto così o nell'altro modo sopradetto per nostro

Commissario, vogliamo che egli, dentro un breve spazio di tempo, come per esempio, otto o dieci giorni, sia tenuto ed obbligato di condurre all'ufficio della prefata nostra Terra a sue spese una sua persona, ed un buon Notaro idoneo e sufficiente soltanto per i malefici, e i danni dati personalmente con gli emolumenti contenuti nella nota dei capitoli trasmessagli o da trasmetterglisi. E quando saranno venuti alla detta nostra Terra, prima di entrare in carica, presteranno giuramento di amministrarla con fedeltà, giustizia ed integrità nella forma ed osservanza degli statuti, ordinamenti, e riformazioni della detta nostra Repubblica le pene nei nostri Statuti contenute, e dello spergiuro. Saranno poscia tanto esso Commissario, quanto il suo

Notaro fedeli allo stato della perpetua nostra libertà e

Repubblica, ed ai Signori Capitani di quella, i quali come rappresentanti tutta l'università dello Stato, e come Capi del medesimo, Dominio, e popolo debbano anche andare avanti sempre allo stesso Commissario e tenere il primo posto. Avrà poi il detto Commissario in solido coi Signori Capitani, e con ciascuno di loro la giurisdizione, autorità, e facoltà di conoscere, definire e terminare tutte, e singole le liti civili, criminali, mere e miste, e le cause vertenti fra gli uomini e le persone nella suddetta Terra, e suo contado, castelli, e

distretto, secondo la forma degli Statuti e delle riformazioni del Comune della nominata Terra, che sono ora, e che pro-tempore saranno. E se gli Statuti o le riformazioni non disponessero o provvedessero per ciascuna cosa, debba nei suddetti casi procedere, finire, e terminare secondo la forma del diritto comune, e le lodevoli consuetudini della anzidetta Terra. Avrà ancora il sopradetto

Commissario insieme coi Signori Capitani in solido, come sopra si è detto, il mero, e misto imperio, e la potestà della spada, di conoscere, terminare, definire, e condannare, ed assolvere su tutti, e singoli i delitti, ed eccessi, malefici, o quasi delitti che si commettessero contro gli uomini, e le persone della detta

Terra, e suo contado, castelli, e distretto o contro altri abitanti in quella, e nei loro beni, e di comminare le pene secondo la forma degli Statuti, e delle riformazioni predette, e quando gli Statuti e le riformazioni non provvedessero, possa da simili a simili procedere, e condannare, e se non si trovasse l'analogia, secondo la forma del diritto comune, o a suo arbitrio, considerata la condizione delle persone, e la qualità del fatto, delitto, ed eccesso, e considerate le altre circostanze, che a lui sembreranno convenienti ecc.

Ogni giorni poi all'ora solita giuridica, e dagli Statuti ordinata, avrà cura che si suoni per mezzo di alcuno dei nostri

Piazzari, secondo la consuetudine, la campana del Comune, ossia la maggiore che si trova nella Plebale della nostra Città, e dopo che sia stata suonata, egli si recherà al solito Tribunale, e banco della ragione della nostra Repubblica nel Palazzo del

Comune a far giustizia, attribuendo a ciascuno il suo diritto sotto pena di venti soldi da pagarsi effettivamente ogni volta che avrà mancato. Durante il suo ufficio sia anche tenuto di sostenere il peso dell'avvocatura per la nostra Comunità, e

specialmente nelle cause degli appelli dalle sentenze date da lui, senza mercede, e salario, nonchè di fare gratuitamente le cose che gli saranno demandate e commesse dal nostro general

Consiglio.

Sia tenuto parimenti a fare, e far fare in effetto tutte e singole le esecuzioni delle condanne contenute negli stessi articoli del Capitolato, e secondo la loro forma e tenore ecc.

Nè sarà lecito allo stesso Commissario, o suo Cancelliere, di ricevere alcuna somma di danari spettanti alla nostra Camera, senza bolletta del nostro Camerlengo, sotto pena ogni volta della perdita del suo salario per un mese.

Nemmeno potrà esso Commissario far carcerare alcuno dei nostri sudditi ad istanza di qualche forastiero, nè i nostri sudditi od altri forastieri, carcerati, rimandare ad altro Ufficiale fuori della nostra giurisdizione, senza farne domanda, nel primo caso ai Signori Capitani, e nel secondo caso al General Consiglio, e senza espressa licenza ecc.

Debba eziandio lo stesso Commissario far prender nota dal suo

Cancelliere di qualunque delitto straordinario nei libri da consegnarglisi dai Signori Capitani, e da bollarsi dentro il termine di un giorno sotto la pena contenuta nei capitoli, ed

essi libri da consegnarglisi come sopra, debba rilasciare nel tempo del suo Sindacato ai Signori Capitani, e Sindacatori giusta la forma, e il tenore della legge del Sindacato dei Capitani. In questi libri si debba anche segnare ogni e qualunque relazione, denuncia di malefici, e querele, che saranno fatte dagli

Ufficiali e relatori dei malefici; o da altre persone particolari, ed in quelle debba procedere secondo la forma delle leggi della nostra Repubblica sotto le pene in queste contenute.

Nei casi poi, in cui all'accusatore segreto toccasse qualche parte della multa, questi debba essere scoperto e manifestato dal

Commissario ai Signori Capitani della nostra Repubblica, od all'uno di loro, e dalle loro mani, o da quelle del nostro

Camerlengo, ricevere tale porzione di multa, e non da altri ecc.

Risiederà esso Signor Commissario continuamente nella Terra di

San Marino nella casa e palazzo da assegnarglisi, e detta nostra

Terra, e suo distretto, non si assenterà senza licenza dei

Signori Capitani, e del nostro General Consiglio, sotto pena di venticinque lire di denari ecc.

Finito il suo ufficio, così egli come il suo Cancelliere staranno al Sindacato finchè sarà finito dinnanzi ai Signori Sindacatori, da eleggersi secondo la forma e il tenore dello statuto che parla del Sindacato dei Capitani, e degli altri Ufficiali. In questo

Sindacato siano tenuti a render ragione di tutte, e singole le cose da essi fatte ed operate durante il loro ufficio, tanto nell'esercitar quello, quanto delle altre cose fuori d'ufficio con idonei fidejussori, nè reclameranno dalla sentenza di esso.

Ed i Signori Capitani non possano loro concedere lettere testimoniali della loro buona amministrazione, se non avranno prima ottenuto la sentenza assolutoria dai Sindacatori, sotto pena di dieci scudi per ciascuno di detti Capitani, i quali dette lettere scrivano o dettino ecc.

Riceverà poi detto Commissario per mano del nostro Camerlengo ciascun mese il salario, e la mercede tassata nella nota dei

Capitoli a lui tresmessa, o da trasmetterglisi, nonchè tutti gli

altri, e singoli emolumenti in detti Capitoli contenuti, secondo la loro forma e tenore.

Ma poichè nulla è più certo della morte, e nulla più incerto dell'ora, se a caso avvenisse, il che Dio non voglia, che egli morisse in questa nostra Terra senza aver compiuto il tempo del suo esercizio; in tal caso del salario a lui promesso nella nota di Capitoli non si debba ai suoi eredi più oltre che per la porzione del tempo che sarà trovato aver egli effettivamente prestato l'opera sua, ecc.

Debba pure detto Signor Commissario, che assumerà l'Ufficio del

Commissario della nostra Repubblica, e vi si recherà ad esercitarlo, appena entrato in carica, esibire alla presenza dei

Signori Capitani, sottoscritti di sua propria mano i nostri

Capitoli a lui trasmessi, e lasciarli in mano loro, e di più curare con diligenza, e fare che sieno registrati nei Libri dei

Capitoli, ritenutane per sè copia, se la vorrà ritenere.

Per mercede poi del Cancelliere della nostra Comunità, che scrive e registra le patenti e i capitoli, debba pagare uno scudo d'oro, tanto nell'ingresso del suo ufficio, quanto per ogni conferma, ossia ogni semestre ecc.

E nel giorno della festa di S. Marino, nostro Protettore, debba pagare un paolo d'argento nelle mani dei Massari di detto Santo per elemosina, ed offerta solita a farsi in detto giorno, che è il tre di Settembre.

Questo farà e farà fare il detto Signor Commissario, nonchè le altre cose, alle quali, così giusta il diritto, come secondo la forma degli Statuti, e degli ordinamenti della nostra Terra di

San Marino, e del proprio Capitolato, è tenuto, ed obbligato, sotto le pene da stabilirsi ad arbitrio dei Sindacatori, e del nostro General Consiglio, ecc.

Dell'elezione, ufficio, e mercede del Medico.

RUBRICA XXXII.

A tutelare e conservare la salute dei nostri sudditi, stabiliamo, ed ordiniamo, che inoltre i Signori Capitani pro-tempore almeno tre mesi prima della fine dell'ufficio, così del medico attuale, come anche dei successori di lui, debbano convocare e radunare il grande e general Consiglio, ed in esso proporre per nostro medico qualche forastiero laureato in chirurgia e medicina, il quale per l'età di trentacinque anni almeno, per il grado di dottore di un decennio, per la probità della vita, e per la lunga esperienza almeno in due altre condotte pubbliche di qualche paese o città si sia reso chiaro, ed insigne, e degno che gli si possa commettere e demandare sicuramente una tal carica, ed esercizio anche nella nostra Terra. Fattane la proposta dai Signori

Capitani, agli altri Consiglieri pure sia lecito di proporre altre persone che aspirino a tale ufficio, con le quali possa ancora concorrere il medico dell'anno antecedente, se desidererà di essere confermato; e posti tutti al sorteggio, quello che supererà gli altri per maggior numero di palle bianche, sia e si tenga eletto a nostro medico per l'anno immediatamente successivo, e dopo che avrà ricevuta la patente della sua elezione, da mandarglisi dai Signori Capitani insieme coi

Capitoli contenenti il suo salario, mercede ed obblighi, e si sarà recato nella nostra Terra a sue spese, e avrà assunto l'ufficio, previo il giuramento nelle mani dei Signori Capitani di esercitarlo bene e fedelmente, abbia l'obbligo di esercitarlo, con quella vigilanza, cura, e diligenza che conviene tutti, e singoli gl'infermi, malati, piagati, ed affetti da qualsivoglia altra malattia, segnati nel nostro libro, ed abitanti in questa nostra Terra, e sua curia, distretto, e nei nostri Castelli di

Serravalle, Faetano e Montegiardino, e nelle loro curie, e nelle curie di ciascuno di essi, e di recarsi alle loro case ed abitazioni se dimorano nella nostra Città o nei sobborghi delle

Piagge e del Mercatale, e vi vadano tante volte, quante sarà stato chiamato, e lo richiederà il bisogno, almeno due volte al giorno, secondo la consuetudine e il costume fin qui osservato.

E se nei predetti Castelli, od altrove, nel contado e distretto della detta Terra, e dei Castelli, due o tre volte durante la loro malattia, e sempre continuamente a richiesta di qualunque malato vedere i segni, preparare ed ordinare le medicine e far tutto il resto che si conoscerà appartenere all'ufficio di un medico diligente, senza ricevere alcun'altra mercede. Potrà ancora in questa nostra Città e territorio medicare i forastieri, che non vi hanno domicilio, e che non sono segnati nel nostro libro, e preparare per essi le medicine ricevendone una competente mercede che non si computerà affatto nel suo salario.

E per poter eseguire più facilmente le sopradette cose, sia obbligato di tener continuamente a sue spese un cavallo, od una mula per servirsene ed andare nel contado di questa nostra Terra a medicare e curare tanto i cittadini quanto i contadini. Nè possa alcun forastiere, che professi l'arte medica, venire in questa nostra Terra, e suo territorio per esercitarla, senza espressa licenza e volontà di lui. Durante il tempo poi della sua condotta, ed elezione, non possa partire dal Distretto del nostro

Stato, senza espressa licenza dei Signori Capitani, e se la sua

assenza fosse per durare oltre tre giorni, senza licenza del

Generale Consiglio, dal quale non la possa ottenere oltre tre giorni, se durante il tempo della detta sua assenza non lasci nella nostra Città un altro medico esperto, ed approvato, ed idoneo ad arbitrio dei Signori Capitani. E se farà altrimenti perda il salario di un mese ogni volta che avrà mancato. Debba pure il detto medico nelle feste e processioni nostre e nel primo ingresso in carica dei Capitani assistere insieme alla nostra

Magistratura, e sempre tenere il posto dopo i Signori Capitani e il Commissario. Sia tenuto poscia a dare e pagare del proprio per offerta nella festa di San Marino nostro Protettore, un paolo d'argento ai Massari del Santo. E così al Segretario dei Signori

Capitani per mercede e registrazione dell'elezione e della conferma, le quali, quando sarà venuto e le avrà ottenute, curerà che da quello appunto sieno registrate nei Libri dei Capitolati insieme coi Capitoli che a sè appartengono, uno scudo d'oro da pagar solo la prima volta. Abbia poi il medico del nostro Comune per suo salario ogni anno centocinquanta scudi mozzi a ragione di venti grossi per scudo, da pagarglisi di bimestre in bimestre dal nostro esattore generale, ed a spese del nostro Comune abbia una casa adatta per lui e per la sua famiglia, per il cui affitto lo stesso Comune non sia tenuto a pagare più di cinque scudi mozzi, ed avrà pure ottanta some di legne, ed ottanta fasci di

paglia del peso di cento libbre ciascuno da darglisi e consegnarlisi da persone deputate alla casa ed abitazione dello stesso medico, cioè la paglia per tutto il mese di Settembre, e le legne per tutto il mese d'Ottobre di ciascun anno.

Se i predetti deputati, passato detto termine, non avranno ciò osservato, possano essere costretti e chiamati a darglisi e pagarglisi cinque soldi di danari per ciascuna soma di legne, e per la tangente della paglia a ciascuno di essi a ragione di sette soldi per ogni cento libbre di paglia. Nonchè tutte le altre cose contenute nella nota dei Capitoli da consegnarglisi.

Ma perchè nulla è più certo della morte, e nulla più incerto dell'ora, se avverrà, che Dio nol voglia, che egli muoia in questa nostra Terra, senza aver compiuto il tempo della sua condotta, in tal caso del salario promessogli, come sopra, non sia dovuto a'suoi eredi altro che la porzione pel tempo che si sarà trovato aver egli effettivamente prestato i suoi servigi.

Non vogliamo poi che lo stesso medico sia tenuto di andare all'abitazione di qualche infermo, se non abbia prima veduto il segno e l'urina di esso, perchè, se vi fosse timore di epidemia, l'obblighiamo a denunciarla e riferirla subito ai Signori

Capitani, ed ai soprastanti della Sanità di questa nostra Terra, e parimenti non vogliamo che egli sia obbligato a ciò che appartiene alla disciplina dei chirurghi. Riservando però sempre il potere ai nostri sudditi e la facoltà di accedere ad altri medici a loro talento, ma senza pregiudizio del salario del medico medesimo. E poichè poco gioverebbe avere un medico nella nostra Repubblica, se non vi fossero anche i farmacisti, che confezionassero le medicine, gli sciroppi, gli unguenti e gli altri farmaci necessari alla salute delle persone, giusta le ordinazioni dello stesso medico, vogliamo ed ordiniamo, che esso medico sia obbligato nel primo mese della sua venuta, ed ogni anno, almeno una volta in principio d'estate, o quando più gli

piacerà, di visitare nelle farmacie di questa nostra Terra tutte le specie delle medicine, sciroppi, olii, acque, unguenti, nonchè gli altri medicamenti alla umana salute, e a quell'esercizio necesarii, e se troverà che mancano, debba intimare ai detti farmacisti di provvederli. Ma se nella coscienza di esso medico, e in ciò lo lasciamo responsabile, li troverà, ma non della voluta bontà e perfezione, esso possa gettarli via, abbruciarli o distruggerli, riferendo pur sempre tutte e singole le predette cose ai Signori Capitani, affinchè essi possano, e debbano, se così parrà loro espediente, chiudere le suddette Farmacie, ed essi farmacisti, secondo le tradizioni del diritto civile, e pontificio, rigorosamente punire, e castigare. E se esso medico trascurerà di farlo, o vi si ricuserà, si possa e si debba chiamare a spese di lui un altro medico pratico ad eseguire le sopradette cose, oltre le altre pene da infliggersi allo stesso medico ad arbitrio del Generale Consiglio, ecc.

Dell'elezione, ufficio e salario del pubblico Precettore.

RUBRICA XXXIII.

Perchè la nostra Repubblica ebbe sempre per costume di deputare ogni anno un uomo fornito di dottrina e di buoni costumi per precettore ed educatore della nostra gioventù, per l'opera ed erudizione del quale i nostri giovanetti istruiti nelle discipline umane e nei buoni costumi, quando giungono a maturità, diventando col tempo sempre più saggi, possano

sempre più accuratamente reggere e governare lo Stato, così volendo seguire in questo le vestigia dei nostri maggiori e della gente nostra, stabiliamo, ed ordiniamo, che inoltre i Signori Capitani, almeno tre mesi prima della fine dell'ufficio, così del presente Maestro della pubblica Scuola, come dei successori suoi nella stessa carica, debbano nel grande e general Consiglio, da convocarsi da loro, proporre a maestro e ad educatore della nostra gioventù qualche professore estero di umane, e belle lettere, il quale per bontà di vita, scienza, dottrina, e singolare e lunga attività ed esperienza d'insegnamento, almeno in due altre pubbliche scuole di qualche paese, o città, si sia reso chiaro e degno da poterglisi sicuramente commettere un tale incarico ed esercizio anche nella patria nostra. Dopo fattane la proposta dai Signori

Capitani, anche agli altri Consiglieri sia data facoltà di proporre a tale impiego ed ufficio, altri aspiranti coi quali possa eziandio concorrere il Maestro dell'anno precedente, se avrà desiderio di esser confermato. Posti tutti a votazione, quello che supererà gli altri per maggioranza di palle bianche, sia e si tenga eletto per maestro, precettore, ed educatore della nostra gioventù per l'anno immediatamente successivo. Dopo che avrà ricevuto la patente della sua elezione da mandarglisi dai

Signori Capitani con la nota dei capitoli contenente la sua mercede, salario, ed oneri, e dopo che sarà venuto a sue spese nel nostro paese, e previo giuramento nelle mani dei Signori

Capitani di tener bene e fedelmente il suo Ufficio, sarà stato ammesso ad esercitarlo, dovrà raccogliere, ammaestrare ed istruire in tutto il tempo del suo impiego tutti e singoli i fanciulli, giovanetti, ed abitanti della nostra Città, e territorio, e distretto, sempre nel tempo della sua condotta con la mercede, e salario che si dirà di sotto. E nell'ingresso della

Magistratura dei nostri Capitani pei tempi da eleggersi, nonchè nella Festa tanto di S. Marino nostro Protettore, quanto in quella di S. Nicola, ed in altre circostanze, sia tenuto, quando sia incaricato, di fare un'orazione, o un discorso in latino, ovvero di farlo fare da alcuno de'suoi discepoli. Nè il detto maestro possa lasciare questo nostro impiego senza sua disdetta tre mesi prima della fine dell'anno, nè allontanarsi da questa nostra Città, senza licenza del General Consiglio, quando la sua assenza dovesse durare più di tre giorni, giacchè per questo tempo, o per minor spazio potranno concederla anche i Signori

Capitani. Abbia poi obbligo di aprir la scuola tutti i giorni a tutti gli scolari che saranno sotto la sua disciplina, d'insegnare pubblicamente grammatica, poesia, cioè le umane lettere, ed istruirli nei buoni costumi, leggere le lezioni, dar loro lettere e temi, dimostrazioni, esercitarli negli esami, e nella Dottrina cristiana, e fare, e curar che si faccia il resto chè è necessario nelle scuole, e secondo gli ordinamenti scolastici, e la qualità, l'età, e la capacità degli scolari, in tutti i giorni e nelle ore debite, come conviene ad un buon maestro di scuola, fuorchè nei giorni di Domenica, e delle feste, che sono di precetto della Santa Madre Chiesa.

Debba anche il detto Maestro nelle nostre feste e processioni, e nel primo ingresso dei Capitani in carica, intervenire col nostro

Magistrato, e sempre tener il posto dopo i Dottori, se non fosse

Dottore anch'esso, nel qual caso il suo luogo rimanga secondo la disposizione del diritto comune.

Sia pure obbligato di dare e pagare del proprio per oblazione nella Festa di S. Marino nostro Protettore un paolo d'argento ai

Massari del detto Santo. Altrettanto al Segretario dei Signori

Capitani per mercede e registrazione dell'elezione e della conferma, le quali quando sarà venuto, e le avrà ottenute, farà a quello appunto registrare nei libri dei Capitoliati insieme coi

Capitoli, pagherà uno scudo d'oro per la prima volta e per tutto il tempo della sua elezione o conferma.

Ed abbia dal nostro Comune per suo salario e mercede ogni anno settanta scudi di moneta corrente, e come si dice mozza, nella fine di ogni bimestre per rata, in rate posticipate del tempo decorso, e dagli scolari, e dai padri loro, secondo l'accordo, o la tassa, da stabilirsi maggiore, o minore da uomini a ciò deputati, e ad arbitrio del General Consiglio, secondo la qualità dei tempi.

Ma perchè niente è più certo della morte, e niente più incerto dell'ora, se accadrà, che Dio non voglia, che egli muoia nella nostra Città, senza aver compito il tempo del suo ufficio, in tal caso del salario promessogli come sopra, non sia dovuto ai suoi eredi, se non per lo spazio del tempo che si troverà aver egli prestato effettivamente l'opera sua. Avrà similmente una casa conveniente per abitarvi e tenervi scuola, senza alcuna sua spesa.

Ed oltre le predette cose, avrà per il detto tempo trenta some di legne da darglisi dai detti scolari a ciò tassati dai Capitani e da altre persone deputate. E sia lecito al detto maestro di ricevere dagli scolari forastieri, ed abitanti fuori del

Territorio della suddetta Terra, un salario a suo talento; proibendo espressamente che nessun altro di questa professione

possa nella nostra Terra, o Territorio, pubblicamente tenere ed aprir scuole in pregiudizio del salario del Maestro, ecc.

Del modo, e della forma di eleggere, confermare, e licenziare gli

Ufficiali, i Ministri, e gli altri stipendiati del nostro Comune.

RUBRICA XXXIV.

A togliere tutti gli equivoci, e le difficoltà che potessero nascere talvolta intorno alle elezioni, conferme, e licenze degli

Ufficiali, dei Ministri, e degli altri stipendiati del nostro

Comune, con questo Decreto in forma di editto e da valere in perpetuo, confermiamo e comandiamo, che venendo il tempo di eleggere, confermare, o licenziare qualche Commissario, Medico, pubblico Precettore, Castellano, Piazzaro, e qualunque altro

Ufficiale Ministro, o stipendiato della nostra Repubblica, di qualunque nome si chiami, e di qualunque specie sia, i Signori

Capitani, sotto il vincolo del Loro giuramento siano tenuti ed obbligati di proporre nel Grande e General Consiglio da convocarsi e da adunarsi da loro, se sia espediente per il buono e pacifico Stato della nostra Repubblica, e se sia mente di tutti i Signori Consiglieri, di eleggere e ritenere, ovvero confermare, o licenziare detto Commissario, Medico, Maestro, Castellano,

Piazzaro, od altro Ufficiale, Ministro o stipendiato. E quello che si sarà stabilito dalla maggioranza dei detti Signori

Consiglieri per ballottazione, e non diversamente, nè in altro modo, dagli stessi Signori Capitani si debba eseguire.

Dichiarando che in tali elezioni, o conferme, o licenze, non richiedonsi due terzi, ma che solo la maggioranza delle palle basti all'elezione, o conferma, o licenza da riportarsi, cotalchè se le palle bianche saranno più delle nere, si ritenga che sia giovevole per la nostra Repubblica di eleggere, o confermare, o licenziare il detto Commissario, Medico, Maestro, Castellano,

Piazzaro, od altro Ufficiale, Ministro o stipendiato, che i

Signori Capitani avevano peculiarmente proposto, ed in conseguenza quello sia e s'intenda che sia eletto, o confermato, o licenziato. Se poi le palle nere saranno in maggior numero delle bianche, s'intenda esser stato risoluto il contrario. Nè le suddette cose si possano o debbano mai trattare, e definire a viva voce, ma soltanto per ballottazione, e nel modo e nella forma sopraindicata, e se sarà stato fatto diversamente, tutto quanto ne seguirà sia sempre nullo, di nessuna forza, e momento, senza alcuna dichiarazione dell'uomo; e i Capitani che lo avranno proposto, siano astretti di pagare effettivamente, e senza alcuna remissione, al nostro Camerlengo dieci lire di danari per ciascuno, e ciascuna volta, e i Consiglieri che avranno dato i voti diversamente da quello che è stato prescritto di sopra, siano astretti a cinque lire simili per ciascuno di loro, e ciascuna volta. E tutte e singole le premesse formalità non abbiano luogo nelle elezioni, o conferme, o licenze di queglii

Ufficiali Ministri, o stipendiati, per le quali si prescrive un'altra particolare, e diversa e spicial forma in altri Decreti dei nostri Statuti, ai quali col presente non intendiamo che sia nè sia stato derogato.

Della disdetta, o intimidazione di tempo da non apporsi nei

Capitoli di qualche Ufficiale, o stipendiato forastiere.

RUBRICA XXXV.

Inerendo ai Decreti dei nostri maggiori, stabiliamo, ed ordiniamo, che del resto a nessun forastiero eletto, o condotto nella nostra Città, sia per Medico, sia per Maestro di scuola, sia per esercitare altro ufficio od arte, non si possa, o debba concedere qualche Capitolo, contenente l'intimazione, o la disdetta di qualche spazio di tempo da farglisi per parte della nostra Comunità, anche se essa non volesse servirsi più dell'opera di lui, ma tutti coloro che saranno stati eletti pro- tempore, o condotti dal nostro Comune, nel fine del loro ufficio, se desidereranno di essere confermati, sieno tenuti di chiedere, ed ottenere le conferme dal nostro Grande e General Consiglio, altrimenti, scorso detto tempo, se in tal modo e

forma suddetta non saranno stati confermati, si ritengano liberi e licenziati da ogni ufficio ed incarico. Il che ordiniamo che inviolabilmente osservato sia in perpetuo, non ostante qualunque altra cosa in contrario, ecc.

Dei Sindaci del Comune

RUBRICA XXXVI.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che venendo il tempo della nuova elezione dei Sindaci della nostra Comunità, o di uno di loro in luogo dei defunti, tale elezione si debba fare nel nostro General

Consiglio, per suffragi, e palle da ottenersi dalla maggioranza dei Consiglieri a proposta dei Signori Capitani e Consiglieri, i quali di tutti i nominati per detti Sindaci non possono eleggere se non due oriundi della nostra Terra, e Consiglieri fedeli, e benevoli alla nostra libertà, atti ed idonei ad esercitare il sopradetto ufficio. Questi eletti in tal modo, e prestato nelle mani dei Signori Capitani il giuramento, di tenere bene e fedelmente la loro carica, siano tenuti a spese della Comunità, di comparire, agire, e sperimentare attivamente e passivamente, innanzi qualunque giudice ecclesiastico o secolare, ed in qualunque luogo, per la recupera, conservazione, o acquisto dei beni, diritti, ed azioni di qualunque specie dello Stato, e della nostra Repubblica, e di assumere tutte le liti, tanto mosse, quanto da muoversi allo stesso contro nostro Comune da qualunque persona, università o collegio, assumere sopra di sè e con tutte le loro forze difendere tanto da sè stessi, quanto per mezzo di procuratori da sostituirsi da loro, e dire, e fare tutto ciò, che torna a comodo e ad utile della detta nostra Comunità, e che apparterrà al detto loro ufficio. Il quale non possa finire, se non per loro morte, o per assunzione di qualche ordine sacro, come per esempio del suddiaconato, e da indi in su, o della privazione della carica per qualche delitto.

E i detti Sindaci, insieme ai Signori Capitani, o con l'altro

Sindaco, da eleggersi dai sopradetti nello stesso modo e forma, abbiano autorità, facoltà e potere d'ogni specie di vedere le fraudi commesse, e che si commettessero per l'avvenire da qualsiasi persona intorno ai beni enfiteutici esistenti nella

Terra e nel territorio di San Marino, e specialmente nel

Mercatale, e nel territorio della nostra villa di Fiorentino, il cui dominio diretto appartiene alla nostra Comunità, e di togliere quelle che venisse a scoprire, con facoltà anche d'investire, in nome della Comunità de'predetti beni devoluti

tutti e singoli pretendenti e chiedenti l'investitura, i beni de'quali essi sindaci trovassero devoluti, o per la loro alienazione senza richiesta della nostra Comunità, e senza licenza di essa, o per qualche canone dovuto alla Comunità stessa non pagato, o per linea finita, ed investitura non riconcessa ai nuovi possessori, sia per qualunque altra causa, registrando per tali debitori del detto Comune il cinque per cento in un libro di un Depositario particolare a ciò deputato dal General Consiglio, e de'suoi successori nell'Ufficio della Depositaria dei danari che di tempo in tempo si percepiranno, tanto dalle devoluzioni, quanto dalle liberazioni dei beni suddetti. Poichè ai predetti

Sindaci insieme coi Signori Capitani concediamo ogni facoltà e potere anche di liberare a nome del Comune gli stessi beni enfiteutici a vantaggio dei loro possessori o di altri che li

vogliano per un prezzo, che sembri loro conveniente, in utilità dello stesso Comune. I libri poi nei quali saranno registrati i detti beni enfiteutici rimangono in perpetuo sotto la cura di un

Notaro a ciò deputato dal Consiglio, e quindi dè suoi successori nel medesimo ufficio, da eleggersi sempre dalla maggioranza dei

Consiglieri per suffragi e palle, dietro proposta dei Signori

Capitani e Consiglieri, cogli onori ed emolumenti soliti e consueti. Dei sopradetti danari dei canoni, devoluzioni, nuove investiture, o liberazione dei detti beni, non vogliamo che nessuna minima quantità si spenda dallo stesso Depositario, neppure per ordine dei Signori Capitani pro-tempore, se non nell'edificio del palazzo del Comune da costruirsi nuovamente, e finito questo, in altri edifici pubblici, e ciò sempre di commissione e d'ordine del General Consiglio. E se sarà fatto diversamente, tanto essi Signori Capitani, quanto i Sindaci, e loro depositario e notaro, che non avranno osservato, o non si saranno curati di fare osservare esattamente tutte e singole le predette cose, siano tenuti a pagare alla stessa Comunità in solido, effettivamente, del proprio, nonchè per pena due scudi ogni volta, senz'altra scusa.

Dell'elezione, ufficio e privilegio del Capitano degli Ufficiali, e dei soldati della nostra Milizia.

RUBRICA XXXVII.

Venendo il tempo della nuova elezione del Capitano della nostra

Milizia, stabiliamo ed ordiniamo, che i Signori Capitani della nostra Terra, e chiunque degli altri Consiglieri che lo vogliano, possano, e debbano proporre nel nostro General Consiglio uno o più uomini oriundi della Terra di San Marino, pratici, ed esperti di cose militari per Condottiero e Capitano della Milizia della

Repubblica, e della Guardia della nostra Terra. Posti tutti a votazione, quello che avrà ottenuto maggior numero di palle bianche, sia, e si ritenga eletto e deputato a Condottiero e

Capitano della nostra Milizia e Guardia, e il suo ufficio da durare a beneplacito del Consiglio stesso, subito dopo ricevuta gratuitamente la patente della sua elezione, previo il giuramento da prestarsi nelle mani dei Signori Capitani, di esercitarlo bene e fedelmente, sia di comandare a tutti e i singoli i nostri militi, come soldati della nostra milizia iscritti nei libri da consegnarsi ad esso Capitano, e da conservarsi da lui diligentemente, e da consegnarsi sul fine del suo ufficio

nell'Archivio, e similmente di comandare ai militi della Guardia della nostra Terra.

Nonchè di ordinare e di comandare ad essi ogni e qualunque cosa gli sembrerà necessaria, utile, ed opportuna per la custodia della nostra Terra, e per il buono, pacifico ed onorifico stato della nostra Repubblica, con facoltà ancora di multare, punire, e castigare, o di far multare, punire e castigare tutti, e singoli i militi, che ricusano di ubbidire ai suoi ordini ed alle leggi infrascritte, o ad altri Statuti militari tanto fatti quanto da farsi da lui, ed approvate o da approvarsi da noi, sotto le pene contenute in detti Statuti, od in

manca di quelli imposte o da imporsi ad arbitrio dei Signori Capitani, e dello stesso capo della Milizia.

Queste pene le possa anche fare eseguire dai nostri esecutori. E perché detto Capitano serva alla prefata nostra Repubblica con maggior fedeltà ed alacrità, gli concediamo tutti e singoli i privilegi, indulti, prerogative, onori e giurisdizione spettanti all'anzidetto suo ufficio con facoltà pure di eleggere, e deporre il Luogotenente, l'Alfiere, il Sergente, e gli altri Ufficiali e soldati della stessa Milizia secondo i meriti e demeriti loro.

Ordinando a tutti, e singoli i militi e a qualunque Ufficiale e

Ministro della prefata Milizia, i quali sono adesso, o saranno in avvenire, di dover ubbidire all'anzidetto loro Duce e Capitano.

Questi parimenti insieme cogli stessi Ufficiali e militi della sopradetta Milizia sieno sempre tenuti di ubbidire ai Capitani della nostra Terra di San Marino. E perchè lo facciano più facilmente e più volentieri, a tutti e a ciascuno di loro rispettivamente concediamo e permettiamo i Capitoli contenenti gli oneri e i privilegi infrascritti, ecc.

Volendo conservare, ed anche, per quanto è in nostro potere, accrescere l'onore e l'istruzione della nostra Milizia, per ridurla non solo a più esatta disciplina nelle cose militari, e ai militari esercizi più intenta, ma eziandio per beneficiarla ed esserle utile in diverse maniere, e compensare in essa con maggiori privilegi dei descritti le gravi fatiche ed incomodi che sostiene, per maggiore onore ed utilità di essa Milizia e de'suoi soldati, sanzioniamo ed ordiniamo le leggi e di decreti infrascritti, e quelli, con questo promulgato ed in perpetuo duraturo Statuto comandiamo che sieno da tutti inviolabilmente osservate.

Primieramente dunque rimettendo l'iscrizione e l'elezione, sì dei soldati, come degli Ufficiali della stessa nostra Milizia all'arbitrio ed alla volontà dello stesso Duce, o Capitano della

Milizia, vogliamo e comandiamo che da lui debbano eleggersi uomini atti ed idonei a siffatto esercizio delle armi, e dai sedici ai cinquantacinque anni, e senza alcun rispetto a qualsiasi persona o grado. Esentando però da tali elezioni i

Dottori, e gli scolari, nonchè gli Ufficiali di detta Comunità, i quali vogliamo che durante il loro ufficio siano immuni ed esenti dai detti oneri militari.

Di qualunque famiglia poi e casa, in cui sieno due uomini, possa e debba segnarne ed eleggerne uno, e di quelle, in cui saranno tre, o quattro, eleggerne due, e se in qualche casa ve ne saranno più di quattro, debba eleggerne e segnarne la metà. Ed in tal caso, se saranno di numero dispari, debba sempre eleggere il

numero minore, dichiarando che non fanno numero quelli che non arrivano a sedici anni, e che passano i cinquantacinque, ecc.

Debba eziandio il Capitano dell'anzidetta Milizia eleggere e deputare uno degli Ufficiali, o soldati, in Depositario della medesima, il quale sia obbligato di ricevere tutti gli introiti ad essa spettanti, e tenerne conto esatto, e fare tutte le spese che gli s'imporranno dal nominato Capitano della Milizia, e qualunque volta ad esso Capitano piacerà, rendere in seguito ragione dei detti introiti, e spese, e di tutta la sua amministrazione, sotto pena di

dieci lire ogni volta, oltre la restituzione del resto, al quale sia sempre incontanente obbligato.

Ed essendochè per potersi dire ogni cosa bene ordinata e fatta a perfezione, deve sempre precedere il timor di Dio, e la debita riverenza verso di esso, perciò ammoniamo, ed esortiamo tutti i militi, che vogliano, e debbano esser buoni, e cattolici cristiani, nè trasgredire od omettere in qualunque modo i precetti della Cristiana Religione, e segnatamente nessuno della suddetta Milizia sotto alcun pretesto, o quesito colore, ardisca di bestemmia, o maledire Dio, o i Santi, o di fare altre cose illecite, altrimenti senza alcuna remissione sieno castigati con le pene negli Statuti contenute.

Il Capitano della nostra Milizia, in virtù del presente sia tenuto, ed obbligato, in tempo di pace, fare almeno una volta ogni due mesi la rassegna di tutti i soldati della prenominata nostra Milizia. I militi poi in essa descritti debbano sempre comparire alle perlustrazioni e a qualunque altro servizio vestiti e monturati meglio che potranno, avendo le scarpe di panno, o rascia, la corazza di lino, il colletto di cuoio, e il cappello di feltro, con la multa in caso di trascuranza di un paolo papale la prima volta, di due la seconda, e di tre la terza. E qualunque volta saranno convocati alle dette perlustrazioni con qualche segno ordinario, siano tenuti comparire con la armi e le vesti con le quali saranno descritti nei libri della detta Milizia, sotto pena in difetto di un paolo papale ogni volta.

Quando poi saranno chiamati per qualche improvviso servizio, con qualche segnale loro dato, debbano comparire il più presto possibile in assetto come sopra, e colle loro armi, con copia conveniente di polvere, di piombo, ossia palle di piombo, e di una fune, sotto pena di quattro scudi, e di altre pene da imporsi loro ad arbitrio del General Consiglio in caso della prima contravvenzione, ed incorrano poscia in doppia pena la seconda volta, e nel caso della terza in maggiori punizioni, ad arbitrio dei Signori Capitani, nè possano pignorare o vendere sotto qualunque pretesto, occasione o necessità le suddette armi, e vesti loro, nè portarle, o lasciarle mai fuori del nostro

Territorio, ma li debbano sempre tenere nelle proprie abitazioni, sotto pena di quattro scudi, e di due tratti di fune per ciascuno, e qualunque volta vi contravverrà, e ad ogni modo siano obbligati subito, ed incontanente comprarle, e redimere sotto pena del valore doppio di esse armi e vesti pignorate, o vendute.

E gli arrolati nella sopranominata Milizia siano obbligati di comparire alle perlustrazioni, e agli altri servigi colle medesime armi, colle quali saranno notati nei libri della

suddetta Milizia, come è stato detto, ma anche colle stesse armi, terse bene ed ottimamente acconcie, come conviene a buoni militi.

Dichiarando però che siano scusati quando non verranno a dette perlustrazioni ritenuti da qualche giusto impedimento da provarsi almeno per mezzo di un solo testimonio giurato e fededegno, quando non vi fosse un maggior numero di testimoni. Vogliamo poi, ed espressamente comandiamo, che tutti i detti militi debbano comparire alle perlustrazioni con le armi proprie e non tolte a prestito da alcuno, sotto pena, tanto per chi dà, quanto per chi riceve in prestito qualche arma, nei giorni delle perlustrazioni, di uno scudo per ciascuno, e ciascuna volta, e per qualunque specie di armi. Nè gl'inscritti in detta Milizia possano mai allontanarsi dalle perlustrazioni, e dagli altri servigi, ed abbandonarli senza licenza del loro Capitano, sotto pena di due paoli per la prima volta, di tre per la seconda, e di mezzo scudo per la terza. Se poi qualcuno di loro, mentre sarà o sotto la bandiera, od

altrove in perlustrazione, o in luogo di guardia, o in altro servizio, con temerario ardimento sfoderasse le armi, o vi ponesse su la mano ad offesa di qualcuno, paghi per pena il doppio di quello che in tal caso per vigore delle leggi, sarebbe tenuto pagare un altro, che non fosse soldato.

E in questa pena raddoppiata incorra eziandio qualunque soldato, che ponesse mano alle armi contro il proprio caporale, od altro ufficiale che lo riprendesse, o lo ammonisse. Non possano neanche gli arrolati in detta Milizia, in tempo di guerra imminente, o di sospetto di guerra partire, ed assentarsi dalla Terra e

Territorio nostro per più di otto giorni, senza espressa licenza dei Signori Capitani, e del Capitano della Milizia, sotto pena di dieci lire per ciascuno, e ciascuna volta.

E neanche possano i detti militari ricevere verun stipendio, o qualche somma di denari, per andare alla guerra, o per servire lui od un altro, od in qualunque altra occasione, senza espressa licenza del Consiglio Generale, sotto pena del doppio di quella imposta dai nostri Statuti a quello che contravvenisse a questo capo, e che non fosse della Milizia. Il Segretario di essa sarà obbligato di segnare diligentemente e prender nota di tutti i multati in un libro separato e particolare, e quindi estrarne note, e trasmetterle ai Signori Capitani, o ad altri Giudici della nostra Terra, i quali siano tenuti, e debbano dar subito esecuzione, e farle riscuotere dai loro esecutori, e i denari esatti in virtù di tali pene militari consegnare nelle mani del

Depositario della Milizia stessa. E a beneficio di essa e della

Legione tutte e singole le predette multe, da pagarsi dagli stessi soldati per le loro mancanze militari, vogliamo, e comandiamo che debbano erogarsi, e spendersi, e distribuirsi, come al Capitano della Milizia e della Legione per maggior decoro ed utilità della stessa sembrerà più conveniente.

E sebbene il vero, e principal premio delle fatiche militari, sia la gloria e la fama della fedeltà onde abbiain sempre conosciuto essersi distinti i nostri soldati verso la nostra Repubblica, ciò non ostante sembrando onorevole che essi per le anzidette ed altre loro fatiche conseguiscano qualche particolar privilegio, affinché con maggiore alacrità d'animo e prontezza attendano ai loro servigi, ai soldati nella nostra Milizia iscritti concediamo ed elargiamo gl'infrascritti privilegi, cioè:

Che il Capitano, il Luogotenente, l'Alfiere, il Sergente ed il

Segretario della detta Milizia possano dovunque, di giorno, e di notte portare armi di qualunque genere eccettuati gli archibugi di una lunghezza minore di tre palmi proibiti, secondo la forma e il tenore delle nostre leggi. Gli altri militari poi iscritti in detta milizia possano portare le sotto notate armi e nel modo e nella forma seguenti: possano cioè portare spada, pugnale, loriche coi loro manichi, corazza ed altre armi di ferro difensive, ovunque, così di giorno, come di notte, e gli archibusi di qualunque genere e lunghezza almen di tre palmi, e nonchè le sarisse, alabarde, spiedi, ed altre simili armi astate; le possano portare tanto di giorno come di notte, in viaggio, e a caccia e similmente quando andranno da un luogo all'altro. Ma entro la nostra Terra di S. Marino ed i suoi sobborghi, cioè il

Mercatale e le Piagge, nonchè nei castelli dei Serravalle, di

Faetano, e di Montegiardino, non le possano portare, se non nei casi anzidetti, e nei della festa di San Marino, nostro

Protettore, delle perlustrazioni, dei mercati, e delle fiere, e quando dai Signori Capitani, o dal proprio Duce e Capitano fossero stati alla particolar custodia di essi luoghi destinati.

Non possano poi avere e tenere le predette armi nelle Chiese, o nelle case dove si balla, ma quando saranno giunti a detti luoghi, debbano subito deporle vicino ai muri esterni delle

Chiese, e debbano, nell'ingresso delle case del festino e delle danze deporle nelle mani dei padroni di casa, i quali siano obbligati di conservarle in qualche luogo, o stanza separata dal luogo dei balli, e se per avventura non vi fosse luogo, o stanza separata e vicina, i detti padroni della casa del ballo siano obbligati provvedere in qualche altro modo a loro talento, che i padroni di quegli archibugi e di armi di altro genere, non possano prenderle o riaverle, se non quando vorranno partire dai soprannominati luoghi. E nel caso che si ballasse in qualche luogo di campagna, debbano gli anzidetti militi deporre le stesse armi nelle mani di quello che avrà adunata e fatta la festa.

Questi sia pure obbligato di conservare quelle armi nella casa la più vicina al luogo del ballo, e non vi se sarà casa vicina, i padroni degli archibugi e delle armi suddette abbiano obbligo di deporle altrove, almeno cento passi lontano della festa ballo.

Sotto le pene tanto per essi soldati, quanto per i padroni delle case, se tutti e singoli i predetti ordini non saranno osservati, contenute in altri Decreti che parlano di tale materia. Gli anzidetti soldati poi, e gli altri qualunque essi siano, badino di non portare o d'avere o d'usare in alcun luogo e tempo gli archibugi piccoli di una lunghezza minore di tre palmi sempre proibiti; diversamente siano castigati con la pene contenute nelle stesse leggi che parlano di tal materia. Per simile stabiliamo che gli iscritti nella nostra milizia non possano esser condannati da nessun giudice alla pena della fustigazione, berlina, tortura o a qualche altra pena ignominiosa, ed obbrobriosa.

Ma in caso che dovessero essere condannati e puniti con le predette pene, queste debbano sempre commutarsi in altre equivalenti ad arbitrio del General Consiglio, e se per virtù delle leggi, o per la qualità del delitto, o per qualche altro caso, qualcuna delle suddette pene sulla persona di qualcuno di

loro si dovesse eseguire di necessità, quel tale s'intenda cassato fin da ora come fin dall'ora dalla anzidetta milizia. Se poi uno degli iscritti in essa dovesse condannarsi per qualche delitto ad una pena pecuniaria, e non potesse far la pace cogli offesi o coll'offeso nel tempo stabilito dalle leggi, ad ottenere il condono del delitto col pagamento del caposoldo, ciò non ostante se avrà poscia conseguito la pace e produrrà in giudizio l'istrumento di quella almeno quindici giorni prima del giorno della notificazione ed intimazione fattagli della detta condanna, vogliamo ancora e comandiamo che la prefata sua condanna possa e debba abolirsi per mezzo del pagamento del caposoldo, come se essa pace avesse ottenuta nel tempo prescritto dagli Statuti.

Volendo altresì ed espressamente ordinando che non si possa fare alcuna esecuzione per qualunque causa sopra quelle armi e vesti dei detti soldati segnati ai libri della Milizia, e con le quali sono tenuti a comparire alle perlustrazioni e agli altri servigi.

Ed ai soldati della nostra Milizia che saranno debitori di qualcuno non iscritto in essa, se da questo siano citati, concediamo ed elargiamo doppi i termini e le dilazioni. E che le loro persone non siano mai obbligate a nessun onore personale, meno che a quelli che appartengono alla disciplina militare, alla guardia e alla difesa della nostra patria e Terra di S.

Marino, e agli altri pesi contenuti nelle nostre leggi. E come prima uno dei descritti nella nostra Milizia abbia toccato il cinquantesimo quinto anno della sua età, vogliamo che gli si possa e debba dare onorata licenza, libertà, e congedo dagli obblighi militari e che tuttavia goda durante la sua vita di tutti gli onori, privilegi tanto concessi, quanto da concedersi in avvenire ai soldati della nostra Milizia, come se ancora fosse soldato di quella. E questi privilegi di portare le armi, e tutti, e singoli gli altri concediamo ugualmente e permettiamo anche ai dottori di qualunque età e agli scolari che studiano nei pubblici Ginnasi di qualche paese.

Del palio dei balestrieri ed archibugieri.

RUBRICA XXXVIII.

Volendo seguire le vestigie, e l'inveterata consuetudine dei nostri maggiori, stabiliamo ed ordiniamo che i Signori Capitani pro-tempore ogni anno nel giorno della festa di S. Marino nostro

Protettore ed Avvocato, per maggiormente celebrarlo ed onorarlo, nonchè per esercizio ed utilità dei Militari, debbano comperare a spese pubbliche qualche palio di panno, o di altra materia non eccedente il valore di quattro scudi, e proporlo, e donarlo a quello, o a quelli degli archibugieri della nostra giurisdizione, o forastieri, del quale, o dei quali gli archibugi caricati di una palla di piombo nella piazza nominata il Pianello, od in altro luogo, ad arbitrio dei Signori Capitani, abbiano vinto e superato i tiri degli altri per vicinanza al segno proposto. Ed altro simile palio i detti Signori Capitani debbano proporre e donare anche a quelli che fanno la prova delle balestre grandi, cioè a colui, la saetta della cui balestra colpirà più vicina al segno proposto.

Dell'elezione, ufficio, e potere dei Prefetti o Depositari dell'Annona.

RUBRICA XXXIX.

Si elegga uno o più depositari dell'Annona dal Consiglio Generale della nostra Terra, e non altrimenti, e così eletti, sieno tenuti di ricevere, conservare, esigere e custodire il grano, e i denari, e i crediti, obbligazioni, partite dei debitori dell'Annona da consegnargli, e senza inganno o frode, amministrare comprando e vendendo il grano nella stagione conveniente ad utilità dell'Abbondanza, nè possano in alcun modo il detto grano, o denari convertire in uso proprio, o d'altrui, nè esser costretti spenderli, per qualunque causa, anche pubblica, neppure dai Capitani, ai quali in ciò non sieno tenuti ubbidire, se non per espressa licenza del Consiglio, e quelli che facciano altrimenti non sieno scusati per alcun pretesto, nè s'intenda siano liberati, ma rifacciano onninamente del proprio.

E chi adopera il grano e il denaro in proprio uso, od altrimenti commette dolo o fraude in tale ufficio, sia punito secondo che stabilisce il diritto comune.

Proibiamo oltre a ciò anche agli stessi signori Capitani, e a qualunque Ufficiale, di non ingerirsi immediatamente contrattando il grano ed usando i danari predetti, o alcuna cosa in pregiudizio dell'Abbondanza, sotto pena della privazione degli uffici, e dei benefici della detta Terra, e di altra, ad arbitrio del Consiglio ecc.

Dell'elezione dei Piazzari del Comune, e del loro ufficio.

RUBRICA XL.

I Signori Capitani pro-tempore nel principio del loro ufficio propongano nel Consiglio Generale quattro o più Piazzari a loro arbitrio, i quali però siano oriundi ed abitanti della Terra di

San Marino, o del suo Territorio, se non parrà tornar meglio diversamente, e chiunque di essi, nel Consiglio per votazioni e palle, secondo il solito, sarà approvato dalla maggioranza dei

Consiglieri, sia ed esser s'intenda Piazzaro del Comune, per tutto il tempo dell'ufficio dei Capitani, che li hanno proposti come sopra, nè l'elezione di essi Piazzari si possa fare diversamente, e se si farà non tenga per legge, e i detti

Piazzari ammessi nel loro ufficio con giuramento, promettano di esercitarlo con diligenza e fedeltà, rimosso ogni inganno e frode, e di ubbidire ai Signori Capitani, e ai loro Ufficiali, e agli ordini loro, e di non ricever nulla dai Signori Capitani,

Giudici d'Appello, Camerlengo, Procuratori del Fisco e dagli altri Ufficiali, per citare i debitori del Comune, o dagli altri esecutori nell'interesse della nostra Camera. E così siano le altre cose contenute nel presente libro degli Statuti obbligati di osservare. Faranno ad istanza e petizione di ciascuno qualunque citazione al nostro Tribunale, anche senza alcuna precedente commissione dei Capitani, o d'altro Giudice qualsiasi, e si stia, e star si debba alla loro semplice relazione, senza altri testimoni. Ad estranei Tribunali poi non possano in alcun modo citare, se non dietro espressa licenza dei Signori Capitani, sotto pena della privazione dell'ufficio, e sotto altre punizioni, ad arbitrio del General Consiglio. Se verranno in loro mano i pegni, o qualunque altra cosa, sieno obbligati di consegnarli al Massaro del Comune, o nello stesso giorno, o nel girono successivo. Uno di loro a vicenda ciascun d'è stabilito

debba continuamente stare nel palazzo del Comune, ed ivi assistere. Nei giorni di festa almeno due di essi accompagneranno alle Chiese, e ricondurran poscia a casa i Signori Capitani e gli altri Ufficiali pro-tempore. Nel giorno di Mercoledì, e delle fiere, serviranno tutti insieme i Signori Capitani e gli altri

Giudici, andando con loro al mercato e alle fiere, e per ordine portando loro il libro degli Statuti, e gli altri necessari, e nel giorno che si convoca il Consiglio Generale dei Sessanta, o quello dei Dodici, o l'Arringo, sieno obbligati di assistervi. Se poi qualcuno di loro mancherà ai predetti servigi, o a qualcuno di essi, possano i Signori Capitani rimuovere dall'ufficio per propria autorità i deficienti e gl'inobbedienti. I quali così rimossi, come si dice di sopra tanto nel passato, quanto da rimuoversi nel futuro, non debbano, nè possano punto essere ammessi più al loro ufficio, se non nel Consiglio Generale dalla maggioranza dei Consiglieri per suffragi e palle, secondo il costume. Dando tuttavia ai Signori Capitani autorità di surrogare, e sostituirne uno o più in luogo dei rimossi, purchè

non siano del numero di questi ultimi, fino a tanto che si tenga il general Consiglio, in cui debbano proporsi ed approvarsi dai

Signori Consiglieri, se così loro parrà, nel modo e nella forma sopradetta. E la loro elezione fatta diversamente sia per legge nulla, e i Signori Capitani, o l'uno di loro, per l'urgente ed improvvisa necessità, se così ad essi, o ad uno di essi parrà, possano convocare altri esecutori forastieri a spese della stessa

Comunità.

Ed i Signori Capitani, o l'uno di loro, che non cureranno che siano osservate le predette cose, e contro di quelle attenteranno, siano puniti colla multa di venticinque lire di danari, da applicarsi alla Camera del nostro Comune.

Essi Piazzari poi, o qualcuno di loro, che abbia contravvenuto in qualche modo alle predette o ad alcuna delle predette cose, pagheranno per pena tre paoli papali interi, senz'altra dichiarazione al nostro Comune, e subiranno eziandio altra punizione corporale a volontà dei Signori Capitani. Il salario di ciascuno di essi sarà di quindici lire di danari, e quello del trombetta di lire diecisette simili, computando in quelle le quindici da pagarsi loro infine d'ogni semestre. Ed abbiano le altre mercedi secondo le tasse sopra emanate e stabilite, o da stabilirsi di nuovo ecc.

E possano portar armi di qualunque specie in ogni luogo e tempo, meno gli archibugi di una lunghezza minore di tre palmi, sempre proibiti, e se al General Consiglio, per migliore esecuzione della giustizia, sembrerà qualche volta espediente di eleggere un Bargello estero, allora ed in quel caso si divenga all'elezione di esso secondo la forma assegnata nel libro degli

Straordinari, sotto la rubrica: " dell'elezione del Bargello e del suo ufficio."

Dell'elezione dei Soprastanti alle vie e alle acque, e del loro ufficio.

RUBRICA XLI.

Si eleggano dal Consiglio Generale in principio d'ogni Reggenza due Soprastanti, capaci e fedeli, della Terra di San Marino, i quali sieno chiamati Soprastanti Generali delle vie e delle

acque, e quindi dai Signori Capitani pro-tempore si elegga, come sopra, in ciascuna nostra Parrocchia del Territorio un

Soprastante particolare delle vie e delle acque, il cui ufficio duri per i futuri sei mesi. I quali tutti fin da principio con giuramento prometteranno, e così cureranno di osservare, che qualunque via pubblica, in ogni luogo della Terra, Territorio e

Distretto di San Marino, sia ben conservata e mantenuta, e da nessuno venga occupata, o guasta, e devastata.

Andando almeno una volta al mese per le vie, per i luoghi di San

Marino, e suo Territorio, cioè i Soprastanti Generali per la

Terra e tutto il Territorio, e i Soprastanti particolari per i luoghi della Parrocchia a loro affidata, nei quali se troveranno qualche via occupata, rotta, e non più atta, debbano requisire quello, o quelli, che crederanno per qualche giusta o verosimile causa, o presunzione inducente a così credere aver ciò fatto, o chi si saprà veramente, e comandar loro che lascino l'occupato, e restaurino il dirupato, assegnando loro il termine di otto giorni; e più, e meno come la qualità della cosa, e l'evidenza del fatto richiederà, e sembrerà espediente per l'esecuzione.

Questi ammoniti in tal modo, se dentro il prefisso termine non ubbidiranno, siano puniti colla multa di cinquanta soldi.

In tal pena incorreranno pure tutti gli stessi Soprastanti, se saranno stati negligenti nelle anzidette prescrizioni, ogni volta, e ciascuno di loro, in caso di negligenza, o di contravvenzione. Nello stesso modo incorreranno nella stessa pena, se non cureranno che dal nostro Segretario del Comune sian notate le volte che saranno andati ai predetti luoghi per l'effettuazione anzidetta, e così i disubbidienti che avranno trovato.

Ordinando che i detti Soprastanti particolari siano tenuti di ubbidire agli ordini dei Soprastanti Generali in tutto quello che appartiene al loro ufficio, ed abbiano i predetti due Soprastanti

Generali la quarta parte da dividersi fra loro di tutte le multe, che nel tempo della loro carica, e per opera loro saranno venute nelle mani del nostro Camerlengo, o da questo siano state registrate nel suo libro come incamerate.

Nè possano essi, o gli altri Soprastanti particolari ricusare il detto ufficio, sotto pena di dieci lire per ciascuno, e ciascuna volta, da applicarsi al nostro Fisco. Dando agli stessi

Soprastanti Generali autorità, facoltà, e potere come si dice di sotto nelle diverse leggi del presente volume ecc.

Dell'elezione degli Stimatori dei danni dati, e dei Relatori dei malefici, e loro ufficio.

RUBRICA XLII.

Si eleggano dai Signori Capitani sul principio del loro ufficio persone idonee e legali per Stimatori dei danni dati, o per relatori, o denunciatori dei malefici e dei delitti, cioè uno per la Città, e la contrada delle Piagge, uno pel Borgo e per la villa di Cailungo, ed uno per ogni altra Parrocchia del

Territorio, e il loro ufficio duri per i futuri sei mesi. Questi eletti in tal modo giureranno nelle mani dei Signori Capitani di tener fedelmente la carica, senza dolo e frode di sorta ecc.

Siano poi obbligati ad ogni istanza, e richiesta di chiunque abbia patito un danno, di accedere ai luoghi nei quali si dirà

essere stato dato il danno, o nel giorno istesso, o nel giorno successivo che avranno ricevuto la domanda, e di stimarlo fedelmente, e riferire al Segretario, e all'Ufficiale dei danni dati la stima, a petizione di chi ha sofferto il danno, purchè stimino, e la stima riferiscano durante il loro ufficio, e non oltre.

Diversamente se nelle predette, o in alcuna delle predette cose mancheranno, paghino per pena al Comune dieci bolognini e sieno astretti in ogni modo di fare come sopra, e di riferire la stima.

Alla quale ogni accusato del danno dato sia tenuto di stare, e sia costretto ad emendarlo secondo la stima stessa, oltre le altre pene comprese nelle leggi dei danni dati. E nel caso che a quelli che han sofferto il danno fosse in sospetto qualcuno dei sunnominati Stimatori, possano per ordine dei Signori Capitani eleggere un altro Stimatore non sospetto alle parti e condurlo ad osservare e stimare il danno.

I sopradetti Stimatori poi abbiano per ogni loro stima o relazione nella loro Parrocchia, due bolognini, e qualche volta più, attesa distanza dei luoghi, ad arbitrio dei Signori Capitani ecc.

Per ciò che appartiene all'ufficio del Relatore o Denunziatore dei malefici, questi sono obbligati di osservare, e fare tutte, e singole le cose delle quali si tratta nella legge, sotto la rubrica: " dei Relatori dei Malefici."

Dell'ufficio dei Massari del nostro Protettore S. Marino.

RUBRICA XLIII.

Stabiliamo ed ordiniamo che i Massari delle oblazioni di S.

Marino nostro Protettore nella fine dell'anno dentro un mese dopo finito il loro ufficio, sieno obbligati di render conto della loro amministrazione, e di tutte le cose pertinenti a dette oblazioni pervenute nelle loro mani, con la consegna del resto ai

Massari loro successori da eleggersi da loro, sotto pena di dieci lire di denari per ciascuno di loro, che non faccia integralmente il detto conto e consegna, e debbano tuttavia esservi chiamati e costretti.

E i Capitani sieno tenuti di esigere effettivamente la sunnominata multa, e convertirla in utilità ed ornamento della

Chiesa di S. Marino. E se in ciò saranno negligenti incorrano nella stessa pena in cui sono incorsi gli anzidetti Massari, che non rendon conto, come sopra. E dette multe sieno tenuti di esigerle i Capitani successori, e farle erogare in utilità dell'anzidetta Chiesa, sempre sotto la medesima pena.

E perchè non si commetta frode stabiliamo che i Massari attuali sieno obbligati di fare un libro in cui si segni tutto ciò che sarà giunto alle loro mani, tanto dal rendiconto dei loro predecessori, quanto per qualsiasi altra causa. Questo libro debba sempre rimanere presso i Signori Capitani pro-tempore. In presenza dei quali, e del Camerlengo, e del Procuratore del

Fisco, sieno dati i detti conti, e sieno fatti i calcoli, e si descrivano in detto libro di anno in anno chiaramente, specificatamente, ed apertamente.

La rendita delle suddette oblazioni venga spesa utilmente in ornamento ed utilità della surriferita Chiesa, a beneplacito e volontà del Consiglio Generale.

Ed essi Massari siano tenuti non solo di esigere le offerte solite dalle Comunità dei nostri Castelli, ma nel giorno altresì della Festa di S. Marino stare innanzi alla porta del Palazzo, dove si rende ragione, e da ciascuno della nostra Terra e

Territorio, che spontaneamente offre, ricevere e riscuotere le solite elemosine invitando piamente ognuno a farle cortesemente e largamente.

Dell'elezione dei Soprastanti della Sanità, e del loro ufficio e giurisdizione insieme coi Signori Capitani.

RUBRICA XLIV.

Stabiliamo ed ordiniamo che per la salute, preservazione, conservazione e liberazione della nostra Terra, della Curia,

Distretto e giurisdizione della medesima dalla peste epidemica, i

Signori Capitani pro-tempore possano, abbiano autorità e dovere in tempo di epidemia di eleggere a loro piacere due Soprastanti della Sanità, e finito l'ufficio dei detti Soprastanti eleggerne similmente altri, come sopra. Questi eletti dai Signori Capitani abbiano del resto insieme con essi piena ed ampia facoltà ed autorità di provvedere, e di fare i provvedimenti necessari ad evitare la pestilenza, e conseguire la liberazione della detta

Terra, Curia, e Distretto, tanto coll'espellere dalla Città e dalle loro case gl'infetti, o i sospetti pel contatto coi contagiosi, e confinandoli in quei luoghi, che sembreranno più a proposito ad essi Signori Capitani e Soprastanti, quanto ancora col precettare, multare, e punire con qualunque pena, ed in qualunque quantità tanto in danari, quanto nella persona, tutti, e singoli i disobbedienti, e i ricsanti di obbedire ai loro ordini, effettivamente, oralmente, e lasciate tutte le solennità giudiziarie, astringendo anche stragiudiziarmente, ed eseguendo tolto ogni appello ed ogni ricorso al Consiglio Generale, e negata al tutto ogni udienza in tutti, e singoli i casi contenuti e compresi nel presente Statuto. E col liberare, ed assolvere quelli che saranno stati confinati temporariamente e si saranno purgati dall'infezione, e sospetto della predetta pestilenza, e generalmente siano obbligati a fare eseguire, dire ed effettivamente operare tutte le altre e singole cose, che in ciò stimeranno necessarie ed opportune. Ed anche tutte, e singole quelle intorno ai provvedimenti della peste, e alla salvezza e liberazione della detta Terra, Curia e Distretto, che potrebbero fare gli stessi Signori Capitani, e stabilendo anche, se fossero quelle, che non si potessero fare, senza autorità espressa, e potestà dei Signori Consiglieri. Concedendo ai detti Signori

Capitani, ed ai Soprastanti pro-tempore nelle predette e circa le predette cose, in occasione della pestilenza, la stessa libera, piena, ampia e generale potestà di provvedere, che ha il General

Consiglio Principe della nostra Repubblica.

E di più liberando, ed assolvendo fin da ora i detti Signori

Capitani, e Soprastanti da ogni Sindacato, e Rendiconto delle cose fatte, o da farsi, da quelli circa i suddetti provvedimenti, nonostante qualunque cosa faciente in contrario, e le predette cose in ogni miglior modo ecc.

Dell'elezione, ufficio, e mercede del Castellano della prima

Rocca.

RUBRICA XLV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che ogni anno, nel mese d'aprile, nel primo General Consiglio, dai Signori Capitani pro-tempore, e quindi dai Consiglieri che lo vogliano, si debbano proporre tutti quelli, che desiderano e chieggono l'ufficio della Castellania della Rocca Maggiore posta sulla sommità della nostra Terra di

San Marino, cioè sul monte volgarmente chiamato Monte della

Guaita, i quali siano, ed esser debbano oriundi della suindicata

Terra di San Marino, o suo territorio, e siano atti, ed idonei a sostener detto ufficio, e con essi possa anche concorrere, se lo vorrà il Castellano dell'anno antecedente, e chi di loro avrà superato gli altri con maggior numero di suffragi e di palle, sia, e s'intenda essere eletto a Castellano dell'anzidetta Rocca.

Il suo ufficio duraturo per un anno, ed oltre, se sarà stato confermato nel modo predetto, previo il suo giuramento da prestare nelle mani dei Signori Capitani, sia di custodire bene e diligentemente, senza dolo e frode, o macchinazione alcuna, a modo di vero, buono, e diligente Castellano la suddetta, Rocca con le sue Torri, Case, Carceri, Cisterna, Mura, Orti e beni mobili ed immobili, e pertinenze esistenti in essa, o nelle sue circostanze da consegnarglisi, per ordine dei Signori Capitani, dal Cancelliere del Comune con un inventario da trascriversi nei libri dei Capitolati del Governo.

Ed in essa debba stare continuamente e famigliarmente in tempo di notte ed abitarvi con tutta la sua famiglia, e di giorno il

Castellano da sè, od uno de'suoi figli maschi, eccettuati però i tempi di guerra, o di sospetto di essa, nel qual caso vogliamo che due di loro continuamente di giorno e di notte stiano, ed abitino nella indicata Rocca, e di notte invigilare, e far la guardia, e suonare la campana per svegliare le guardie nella

Terra, secondo il costume antico, sempre fin qui osservato, e tenere allora due posti di guardia, cioè uno lo stesso.

Castellano, e l'altro suo figlio, come ad essi sarà stato ingiunto, ed ordinato dai Signori Capitani, o da altre persone deputate.

Sia tenuto altresì il detto Castellano di custodire con ogni diligenza la Rupe del Comune, affinchè non sia danneggiata da qualche persona, o bestia, e se sarà stato fatto il contrario, sia obbligato, sotto il vincolo del giuramento, di riferire ai

Signori Capitani, od al loro Cancelliere, la qualità del danno, e da chi sarà stato dato. Non possa neppure il Castellano surrogare in suo luogo alcuno, senza espressa licenza del General

Consiglio. Ed in tempo di guerra, dal tramonto fino alla levata del sole, e in tempo di pace, dall'ora di notte fino all'aurora del giorno seguente, non possano aprire detta Rocca, o tenerla aperta, nè introdurvi, nè fare, o permetter che vi si introduca alcun forastiere, senza espressa licenza dei Signori Capitani pro-tempore, ed in ogni caso il Castellano debba ammonire quelli che vi entrano, ed accedono, di non gettare sassi per la Rupe, e se non ubbidiranno, sia tenuto, col mezzo del giuramento, di accusarli, e se le pietre gettate per la Rupe saranno delle mura della Rocca, o della Città, siano obbligati a pagare una multa doppia.

Del pari sia tenuto il detto Castellano di suonare a martello la mattina e la sera la campana tre intermesse e replicate volte ad

eccitare il nostro popolo ad attribuire le dovute lodi a Maria

Vergine, giusta le consuetudini della Cristiana Religione, e della detta Città, osservate sempre dai Castellani della Rocca. E sonata l'Ave Maria debba eziandio per altre tre intermesse e replicate volte, almeno per un quarto d'ora, suonare similmente a batocco la campana secondo il solito, e il consueto, cioè la sera dopo suonate le due ore di notte, e la mattina un'ora avanti giorno. Per simile, in tempo di guerra, o di sospetto, debba diligentemente osservare intorno, intorno le campagne, e quando avrà scorto in qualche luogo nel Distretto di detta Terra, e specialmente nella corte di essa qualche persona a cavallo, o a piedi, oltre il numero di due, sia obbligato di suonare la campana della Rocca, secondo il costume fin qui osservato, sotto le pene da stabilirsi nè suoi Capitoli, ed anche da infliggerglisi di fatto, ad arbitrio dei Signori Capitani. Debba pure il predetto Castellano, di ordine dei Signori Capitani, o di uno di loro, suonare la campana per convocare il Consiglio Grande e Generale nei modi, forme e tempi stabiliti in altre leggi. Ed ugualmente suonare a martello la stessa campana per convocare il nostro popolo, o i soldati della nostra Milizia alle armi, e alla custodia della nostra Terra, e del Mercatale, e a perseguire i banditi, sempre, e ogni volta che dai Signori Capitani, o per ordine di essi, dal Duce di essa Milizia gli sarà stato ingiunto e commesso, ed ancora quante volte di giorno e di notte dentro la

Città o nel Borgo, e specialmente in giorno di mercato, o fiera, vedesse, od udisse esser nata qualche rissa grande fra i nostri, e i forastieri.

Sia cura eziandio ed obbligo del nominato Castellano di custodire, e governar bene, e diligentemente, le persone della nostra giurisdizione, o i forastieri, carcerati nella detta Rocca per ordine dei Signori Capitani, o di altro Ufficiale di giustizia della Terra che sia per il consiglio e governo di essa, che non fuggano, o periscano, purchè gli si consegnino costituite, e messe nel fondo della Torre della Rocca, nel qual caso sia astretto dalle pene legali, e non altrimenti, nè in altra guisa.

E se si farà altrimenti, esso Castellano non sia tenuto della fuga di esse, purchè non siano fuggite per colpa sua.

E' si nelle predette cose, come nell'evenienza che i prefati

Ufficiali di giustizia tenessero qualcuno in detta Rocca sotto sicurtà per cause civili, o criminali, fuori però del fondo della

Torre, il menzionato Castellano sia tenuto di dare, e somministrare ad essi carcerati il vitto ben confezionato a spesa di essi carcerati, o sua, da farglisi poscia dai carcerati stessi prima di uscire dalla Rocca, o dalla Comunità se i carcerati non avessero di che pagare. Sia pure obbligato di porre ogni cura e diligenza ad invigilare le guardie, che si ponessero pro-tempore dai Signori Capitani in detta Rocca, e a dividere le sentinelle notturne e diurne, talchè l'elezione della prima guardia sia dello stesso Castellano, il quale debba eziandio riferire ai

Signori Capitani se suo figlio, o qualche altro non abbia fatto la guardia, e non abbia invigilato, affinchè possano essere castigati colle pene contenute nelle leggi. Debba ugualmente il

Castellano temperare, o moderare, e custodire l'orologio del

Comune esistente in detta Rocca, secondo il suo potere e

capacità, e secondo il costume degli altri castellani, e per tal cura debba avere dal Comune quattro libbre d'olio ogni anno, cioè una in principio d'ogni trimestre. E durante il suo ufficio debba tenere, possedere e conservare essa Rocca per la Repubblica e

Libertà della Terra di San Marino, e per il Comune e Governo di essa, nè possa, nè debba confessare, nè riconoscerla da altri, sotto le pene del diritto comune, ed altre ad arbitrio del

Consiglio Generale.

Avrà poi esso Castellano per suo salario cento lire di danari ogni anno, da esigere egli stesso dal nostro popolo, o se altrimenti vorrà solo novanta lire di danari, da pagarglisi di trimestre in trimestre dal nostro Esattore Generale, che in tal caso sarà tenuto di esigere la colletta del predetto Castellano imposta in natura o danari da tutto quanto il nostro popolo.

Similmente potrà godere, ed usare le case, e gli orti del Comune situati dentro e fuori di detta Rocca, e i loro frutti liberamente convertire a suo uso, utilità e comodo, come meglio gli piacerà. E durante il tempo del suo ufficio, con tutta la sua famiglia, sarà esente da tutti gli altri oneri personali.

E dai carcerati, consegnati in sue mani, avrà per la custodia le sottoindicate mercedi, cioè: Nelle cause criminali da ogni forastiere un grosso per ogni giorno e notte, e da ogni terriere un bolognino per ogni giorno e notte. Nelle cause civili poi dai forastieri due bolognini, e dai terrieri un bolognino per ogni giorno e notte.

Questi salari possano eziandio esser ridotti dai Capitani pro-tempore, secondo la possibilità dei carcerati, nel caso che fossero poveri.

E i Signori Capitani pro-tempore sieno tenuti di far giustizia sommaria, senza scrittura e forma di giudizio ad esso Castellano, o all'Esattore, nell'esigere la colletta imposta per mercede, e salario di lui.

E finito il suo ufficio esso Castellano, ad ogni richiesta dei

Signori Capitani, o del General Consiglio, sia tenuto di lasciare la soprannominata Rocca, e beni di essa, in buono stato, e condizione in cui l'avrà ricevute, e consegnarla libera, vuota ed espedita, sotto pena da stabilirsi ad arbitrio dei Signori

Capitani, e del Consiglio. Su tutte e singole le predette cose da osservarsi, debba nell'ingresso del suo ufficio prestare, a volontà dei Signori Capitani, idonea fidejussione, la quale dev'essere annotata dal Segretario del Comune, nel libro dei

Capitolati, o nel libro delle Fidejussioni della prefata Terra.

Dell'elezione, ufficio, e mercede del Castellano della seconda

Rocca.

RUBRICA XLVI.

Fatta l'elezione del Castellano della seconda Rocca della Terra di San Marino situata sulla sommità del Monte volgarmente chiamato Monte della Cesta, fra le mura nuove e la prima Rocca, nello stesso modo, formalità, e circostanze, e tempo che abbiano stabilito nella precedente Legge, doversi fare l'elezione del

Castellano della prima Rocca, debba questo Castellano, mediante giuramento da prestarsi nelle mani dei Signori Capitani, custodire bene e diligentemente, senza inganno, frode, o macchinazione alcuna, ad uso di vero, buono e diligente

Castellano, essa Rocca, o Torre, colle sue carceri, fortilizj, cisterna, mura, orti, beni mobili ed immobili, ed altri diritti, e pertinenze da consegnarglisi per ordine dè Signori Capitani, dal Segretario con un inventario da trascriversi nei Libri dei

Capitolati, le quali sono situate nella detta Rocca, o cima del nostro Monte, fra le mura nuove e la prima Rocca della Terra, nel luogo volgarmente chiamato la Fratta di sopra. E nella predetta

Rocca, o Torre, debba continuamente abitare con la famiglia sua, e non allontanarsi da essa, se non la mattina, dopo il suono delle Messe, per andare, per qualche necessaria sua faccenda, due o tre ore, e dopo pranzo per altre due ore, lasciando nella

Rocca, o Torre, una persona di sua famiglia, e quindi ritornarvi, e la notte starvi continuamente, e custodirla e fare la guardia, e all'altre guardie della Terra, o Rocca maggiore, rispondere secondo l'ordine e il costume fin qui osservato, e non fare il contrario. Ed in caso si risapesse che egli non era nella Rocca, se avrà mancato in tempo di notte, paghi effettivamente alla nostra Camera per pena, ogni volta, venti bolognini, e se avrà mancato di giorno, paghi soltanto la metà della sopradetta multa, senza altra condanna e senza alcun appello.

Sia pure obbligato esso Castellano di custodire diligentemente le selve delle rive della Fratta del Comune, perchè non siano danneggiate, nè da persone, nè da bestie, e quando ne abbia vedute alcune che facciano danno, debba subito, sotto il vincolo del giuramento, denunciare e notificare ai Signori Capitani le persone e le bestie che fanno danno. Nè possa sostituire o surrogare alcuno, in suo luogo, senza licenza del Consiglio

Generale della Terra.

Ed in tempo di guerra dal tramonto fino alla levata del sole, ed in tempo di pace dall'ora di notte sino all'alba del dì successivo, non possa aprire la Rocca, o tenerla aperta, nè introdurvi, o fare, o permettere che vi s'introduca alcuna persona, e similmente avrà cura che si tenga chiusa di notte la porta della Fratta. Di giorno poi non possa mai introdurvi, o fare, o permettere che s'introduca in essa Rocca alcun forastiere, senza espressa licenza dei Signori Capitani pro- tempore. Debba pure in tempo di guerra, o di sospetto di guerra, guardare, ed osservare diligentemente le campagne all'intorno nel distretto e corte della surriferita nostra Terra, ed anche i luoghi vicini. Ed ogni qual volta apparirà nel distretto della

Terra, e nei luoghi circonvicini, qualche persona a cavallo o a piedi in numero maggiore di due, debba col suono delle campane, o di qualche corno, notificarlo al Castellano della prima Rocca, sotto le pene da stabilirsi ad arbitrio dei Signori Capitani, e sotto altre pene contenute nel Capitolato.

Sia cura eziandio di esso Castellano di bene e diligentemente tenere e custodire gli uomini e le persone carcerate in essa

Rocca dai Signori Capitani, o dal Comune della nostra Terra, purchè gli siano consegnate in carcere e messe nel fondo di detta

Rocca, e non diversamente, nè in altro modo, anzi se si farà altrimenti, esso Castellano non sia tenuto della loro fuga, e gli si paghino dai predetti carcerati gli stessi salarii stabiliti al

Castellano della Rocca maggiore. Debba ugualmente porre ogni diligenza e cura di disporre le guardie, che i Signori Capitani avranno mandato temporariamente in quella Rocca, e dividere le

sentinelle, e le ore, tanto di notte, quanto di giorno, in modo che la prima guardia sia fatta dallo stesso Castellano, e riferire ai Signori Capitani chi non abbia fatto la sentinella e la guardia, affinchè possa castigarlo con le pene contenute nello

Statuto.

Durante il suo ufficio, debba esso Castellano la prefata Rocca e suoi beni ad istanza dell'Università e Repubblica della nostra

Terra di S. Marino, tenere, nè riconoscere e confessare di tenerla da altri, sotto le pene del diritto comune, e di altre ad arbitrio del Consiglio Generale. Abbia poi dalla nostra Comunità per suo salario e mercede dieci mastelli di grano buono e convenevole, e cinquanta some di legne da esigersi da lui stesso, o da persone particolari, secondo il libro o la scritta da consegnarglisi, e le legne gli si debbano portare da persone a ciò deputate, com'è: salva e riservata allo stesso Consiglio, ed ai Signori Capitani, o ad altri eletti, la facoltà di moderare la quantità del grano e delle legne a loro talento e volontà, attesa la qualità dei tempi.

Possa eziandio usare e godere i terreni esistenti fra le dette mura nuove, e convertirne i frutti in proprio uso ed utile, a suo piacere. E nell'esigere ognuna delle predette cose, gli si renda dai Signori Capitani ragione sommaria e spedita. Ed inoltre tale

Castellano, durante la sua carica, sia libero e esente da tutte le altre fazioni personali. Finito poi il tempo del suo ufficio sia tenuto restituire, consegnare e lasciare ai Capitani pro- tempore, o ad altro suo successore, per mandato del general

Consiglio, libera, vuota ed espedita la detta Rocca e beni di essa nello stato istesso che era al tempo della consegna.

E per l'osservanza di tutte e singole le predette cose nell'entrare in ufficio presterà un idoneo fidejussore ad arbitrio dei Signori Capitani, e tale sicurtà venga annotata dal

Segretario del Comune nel libro dei Capitolati, o delle fidejussioni della detta nostra Terra.

Dell'elezione, ufficio e mercede del Custode della Rocca di

Serravalle.

RUBRICA XLVII.

Di elegga ogni anno per votazione e palle dai Signori Capitani, e

Consiglieri nel primo Consiglio Generale convocato nel mese di aprile un uomo probò, e fedele, oriundo della Città e Territorio per Castellano della Rocca di Serravalle, il quale sia idoneo ed atto a custodirla, e il suo ufficio, prestato in prima il giuramento di fedeltà nelle mani dei Signori Capitani, sia di custodire detta Rocca, e i suoi beni, da consegnarglisi con inventario, bene e fedelmente senza inganno e macchinazione, il giorno e la notte, e di conservarla per la Repubblica e la

Libertà della nostra Terra, nè confessare o riconoscere da altri ad uso di buono, vero e fedel Castellano. Finito l'anno del suo ufficio sia obbligato la suddetta Rocca, libera, vuota ed espedita con i beni di essa restituire, e rilasciare nelle mani dei Signori Capitani, o di qualche altro a ciò deputato dal

General Consiglio, nel caso che non fosse confermato nell'ufficio, e fare tutto a cui sia obbligato, sia per diritto comune e municipale, sia per consuetudine, o che gli fossero state ingiunte dal General Consiglio, e dai Signori Capitani

della nostra terra, sotto le pene corporali e pecuniarie da infliggersi a talento da esso Consiglio Generale, attesa la qualità dei delitti. Abbia poi per sua mercede e salario cinquanta lire di danari da pagarglisi di semestre in semestre nella fine di ciascuno di questi dagli esattori delle colte dei castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino secondo il solito. E tal salario possa eziandio essere accresciuto e diminuito ad arbitrio dei Signori Capitani, e del Consiglio. Ed egli parimenti abbia l'uso dei frutti degli orti presso detta

Rocca esistenti.

Della custodia della nostra Terra di San Marino.

RUBRICA XLVIII.

Essendochè fra le più gravi cure della Repubblica fu sempre ritenuta la custodia della nostra Terra di S. Marino, perciò stabiliamo, ed ordiniamo che inoltre i Signori Capitani pro- tempore abbiano obbligo di procurare che giorno e notte la suindicata nostra Terra sia guardata con ogni diligenza e fedeltà da custodi oriundi della Terra e Territorio nostro da eleggersi e deputarsi dagli stessi Signori Capitani, e guardata specialmente nei giorni di mercoledì, e delle fiere. L'ufficio di tali custodi sia d'invigilare nei luoghi loro assegnati dai Signori Capitani, nelle ore debite e stabilite, e fare la sentinella, custodire ottimamente la nostra Terra, e dai predetti luoghi non partire, se non finita la propria guardia, sotto le pene comprese negli altri decreti del presente volume degli Statuti. Possano poi detti custodi durante il proprio servizio portare armi d'ogni specie, eccetto gli archibugi di una lunghezza minore di tre palmi. Ed abbiano una mercede da stabilirsi ad arbitrio dei

Capitani pro-tempore, e da esigere da loro stessi da ciascuno del nostro popolo segnato in una scritta da consegnarsi loro dai

Signori Capitani nella fine del semestre. Siano anche tenuti i

Capitani stessi in ogni Consiglio Generale da convocarsi da loro, dopo le dovute preghiere fatte a Dio, e al nostro Protettore S.

Marino, in prima e sopra ogni altra cosa proporre la guardia della prefata nostra terra, dimandando ai Signori Consiglieri se loro piaccia l'attuale modo di guardia, od altro diverso, e quello che dalla maggioranza dei Consiglieri verrà risoluto intorno essa custodia, quello dai Signori Capitani con ogni solerzia e fede si eseguisca.

Dei custodi delle Porte della città di San Marino.

RUBRICA XLIX.

Si eleggano dai Signori Capitani pro-tempore della Terra di S.

Marino nel principio del loro ufficio quattro custodi delle porte di essa Terra, cioè due per custodi della porta chiamata Porta del luogo, ed altri due per custodia della Porta chiamata Porta della Rupe, il cui ufficio duraturo sei mesi sia di risiedere continuamente nelle case deputate per la custodia di dette porte, e guardarle fedelmente e diligentemente, vale a dire la notte debbano pernottare ambedue nelle suindicate case a guardia di ciascuna porta, e vigilare nelle debite ore, e di giorno almeno uno di loro; nè possano e debbano aprire le porte di notte a chiunque voglia entrare od uscire, dal fune del terzo suono della campana della Rocca maggiore, che si fa la sera dopo suonate le due ore di notte, e che si chiama volgarmente il batocco, sino alla fine del suono della stessa campana che si fa la mattina un'ora avanti giorno, cioè da un batocco all'atro, se non per affari pubblici, per portare i Sacramenti, per andare pel medico ed accedere alle Farmacie, o se non quando qualche cittadino, che è stato fuori lungo tempo, o lontano dal nostro Territorio ritorna di sera alla Patria. Anzi in tempo di pace siano obbligati la sera nell'ora anzidetta chiudere esse porte, e chiuse, portarne le chiavi ai Signori Capitani, e quindi la mattina nell'ora anzidetta andare per le chiavi stesse, ed aprire le porte all'ora solita e consueta. Ed in ogni evento non

permetteranno mai ai forastieri, di qualunque condizione essi siano, di entrare nella nostra Città, se non gli avranno particolarmente e specificatamente interrogati di che paese sieno, dove vogliono andare e che cosa vadano a fare.

E di più non permetteranno che essi forastieri entrino per le porte della nostra Città con qualunque specie d'armi, anche in grazia di qualcuno dei nostri cittadini, ma fattane diligente perquisizione avranno cura che essi forastieri le depongano al tutto, e tutte le armi di quelli che entrano le riterranno presso di sè in buona custodia per il tempo, e fino a quando i detti forastieri rimarranno nella nostra Terra, e vorranno uscirne, e se dalla qualità di essi, e dalla risposta nel loro entrare nascesse nella mente degli anzidetti custodi il sospetto di qualche danno imminente per la nostra Repubblica, debbano prima d'introdurli far notificare il tutto ai Signori Capitani, senza la cui licenza allora non permetteranno a nessun patto che tali forastieri entrino nella nostra Città, e specialmente nei giorni di Mercoledì e delle fiere, nei quali vogliamo e comandiamo che l'anzidetta Porta del luogo debba esser tenuta chiusa, nè si apra dai custodi ad alcuno, se non per qualcheduna delle giuste cause anzidette, sotto le pene così corporali, come pecuniarie, da infliggersi loro ad arbitrio dei Signori Capitani e del Consiglio dei XII, se non avranno osservato tutti e singoli i predetti ordini.

Nonchè sotto la multa di uno scudo ogni volta, e per ciascuno di loro, che avranno lasciato le suddette porte, o l'una di esse, per qualsiasi spazio di tempo, senza nessun custode. Gli altri custodi poi della prefata Terra che non facciano la loro guardia, o non la facciano nei debiti modi e forme, o dormano in ore intempestive, siano puniti colle pene ordinarie, e contenute più sotto in altri decreti del presente volume degli Statuti. Abbiano poi i sunnominati custodi delle porte del nostro Comune per loro salario e per la mercede degli anzidetti sei mesi ognuno di loro quindici lire di danari da pagarsi alla fine di ogni semestre, e più, o meno, ad arbitrio dei Signori Capitani pro-tempore, nonchè due sentinelle fra loro quattro, cioè una in due; e la scelta della prima sentinella, o custodia, sarà di essi custodi delle

Porte. I quali similmente potranno chieder e ricever legna da quelli che passano con le some, e che le vogliano dare spontaneamente, e non diversamente, nè in altro modo ecc.

Delle visite ai nostri Castelli di Serravalle, Faetano e

Montegiardino.

RUBRICA L.

I Capitani della nostra Terra di San Marino, giusta l'antico costume, debbono recarsi, almeno una volta, durante il loro ufficio, ai Castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino, ed esortare gli abitanti di detti luoghi a vivere in buona pace, e ricercate, ed udite le loro necessità ed occorrenze provvedervi per quanto è in loro potere. Nonchè visitare la

Rocca, e le mura di detti luoghi, e curare che siano restaurate, e fare tutto ciò che a loro sembrerà necessario ed opportuno per la conservazione dei detti luoghi, e delle persone soggette al nostro Governo.

Dei ristauri e della conservazione dei Castelli di Serravalle,

Faetano e Montegiardino, e della buona esazione e della utile erogazione delle loro entrate.

RUBRICA LI.

Affinchè i Castelli di Serravalle, di Faetano e di Montegiardino, soggetti alla nostra Repubblica, e che dai nostri maggiori furono conquistati con tante loro fatiche, vigilie, spese e sangue, non vadano del tutto in ruina per nostra negligenza ed ignavia, stabiliamo, ed ordiniamo, che non solo le mura, e gli altri edifici pubblici degli anzidetti Castelli e specialmente della

Rocca di Serravalle, per antichità di tempo diroccata, debbano essere risarcite e ristaurate, e così riattate conservarsi in perpetuo, ma che anche le case delle persone particolari dentro essi Castelli, le quali sono cadute, si debbano riedificare, ed insieme con le altre che non sono cadute, custodire e sostenere, nè che in avvenire si possano distruggere e demolire. Che anzi le fosse contigue per conservare il grano dirupate per vecchiezza, o guaste dall'acqua, debbano chiudersi ed otturarsi perfettamente con pietre e terra. E perchè vengano eseguite più facilmente le predette cose, agli uomini ora eletti dal nostro General

Consiglio, e quindi ai Conservatori degli edifici pubblici, che successivamente verranno in avvenire, e ad ognuno di loro, per le predette e intorno alle predette cose, concediamo in solido ampia autorità, e potere di risarcire, restaurare, e riedificare, o far risarcire, restaurare, e riedificare le sunnominated mura, e gli altri edifici dei detti Castelli, così pubblici, come privati, che saranno in qualche modo diroccati. E cioè le mura e gli altri edifici pubblici, e specialmente la Rocca di Serravalle a spese pubbliche, imponendo solo la prima volta una particolare tassa in generi e in danari a tutto quanto il nostro popolo per fare il detto restauro, nonchè ampia facoltà di costringere i nostri sudditi, sotto le pene che ad essi sembreranno più opportune, a prestare le opere e le bestie loro, secondo la loro possibilità e qualità, per fare tali necessari restauri.

Le case poi dei privati, e le fosse sopradette, cureranno siano riedificate e conservate dai padroni di esse a spese di ognuno di loro.

E perchè nessuno si possa scusare di far sì utile opera sotto pretesto di povertà, di assenza, o per mezzo di altri sotterfugi, con la pienezza del nostro supremo potere, concediamo ai prefati ufficiali autorità, e facoltà, le suddette case, e fosse effettivamente senza cognizione di causa, e senza processo e figura di giudizio, e tolto ogni appello e ricorso, toglierle ai padroni che si rifiutano di rifarle e riconoscerle, o differiscano con qualche pretesto, ed incorporarle al nostro

Fisco e Camera e dichiararle confiscate, e poscia venderle, donarle, o darle sia in enfiteusi, sia in dominio e proprietà ad altri nostri sudditi non forastieri, che le vogliano riattare e conservare, come agli stessi ufficiali sembrerà più espediente per il decoro, l'ornamento e la conservazione dei detti luoghi.

Liberando fin da ora gli stessi ufficiali da ogni sindacato, salvo che vogliamo che essi alla fine d'ogni semestre non solo siano obbligati a render conto nelle mani dei Signori Capitani, del Procuratore Fiscale e del nostro Camerlengo di tutti i denari e delle altre cose che siano pervenute alle loro mani, o ne siano

uscite, ma anche dentro otto giorni immediatamente seguenti di fare istanza in iscritto una o due volte, per la revisione dei loro conti, innanzi ai Signori Capitani successori in ufficio, sotto la multa, tanto per essi Capitani, quanto per essi ufficiali, che avranno differito, o trascurato di farlo, di uno scudo per ciascuno di loro, e ciascuna volta, e ciò non ostante i

Signori Capitani siano sempre tenuti rivedere e collaudare, e gli ufficiali rendere il detto conto, entro gli altri otto giorni successivi. La Fratta poich  si trova intorno alle mura dell'anzidetto Castello di Serravalle vogliamo, ed ordiniamo che da essi ufficiali sia seminata di ghiande il pi  presto possibile, e che la selva in essa nascente si allevi, e si conservi.

E le legne di essa, o il loro valore non possano dai Massari e dai Vice-Capitani di detto Castello essere convertite in altro uso, che per cuocer nelle fornaci la calce e gli altri cementi per il restauro e la conservazione necessaria del sopradetto

Castello. E perch  le rendite, gl'introiti e i proventi della

Comunit  degli anzidetti Castelli di Serravalle, Faetano e

Montegiardino siano dai deputati diligentemente riscossi, ed erogati fedelmente ed utilmente, e senza danno delle dette

Comunit , vogliamo e comandiamo che per l'avvenire il Massaro di

Serravalle venga eletto dai Consiglieri del medesimo luogo, purch  non sia uno di questi.

E che i Consiglieri pro-tempore di detto Castello siano obbligati a curare che il loro Massaro insieme col Capitano del Castello dei sei mesi precedenti, dentro un mese immediatamente successivo, dal giorno che finisce il loro ufficio compariscano alla presenza dei Signori Capitani, del Camerlengo e del

Procuratore del Fisco della nostra terra, e degli stessi

Consiglieri in carica di esso Castello, e rendano ragione tanto esso Capitano, quanto il Massaro dell'opera e amministrazione propria, nel tempo del loro ufficio. Sotto le pene di dieci lire di danari da erogarsi e pagarsi alla nostra Comunit  ogni volta e da ciascuno dei Capitani della nostra Terra, che sia stato negligente a rivedere detti conti. Nonch  di uno scudo in solido da ognuno dei Consiglieri di detto Castello, che non abbiano procurato che il Massaro, e il Capitano, non rendano nel detto tempo conto nel modo e nella forma sopradette.

La qual multa di uno scudo duplicata siano tenuti a pagarla alla nostra Comunit  anche il sopranominato Massaro e Capitano di

Serravalle, ognuno di loro, ed ogni volta che avranno mancato, o trascurato di rendere ragione della propria amministrazione, dentro il tempo sopraindicato. Volendo che il precitato ordine nel render conto dell'amministrazione, delle rendite, e degli introiti, debba essere osservato anche dai Capitani dei Castelli di Faetano, e di Montegiardino, nonch  dai quattro Consiglieri del primo Castello e dai Vice-Capitani del secondo, e dai loro

Massari ed Esattori, sotto le prefate pene.

Dei Conservatori degli edifici pubblici.

RUBRICA LII.

In principio d'ogni capitanato, a proposta dei Signori Capitani, e degli altri Consiglieri, si eleggano nel General Consiglio per votazione e palle due dei nostri cittadini della Terra di S.

Marino per conservatori degli edifici pubblici.

Il cui ufficio, previo il loro giuramento di amministrarlo bene e fedelmente, sia di visitare almeno quattro volte durante la loro carica, le Rocche, le Porte, i Fortilizii, le Case delle guardie, le Cisterne chiamate dei Fossi, e le altre chiamate del Pianello, con i loro acquedotti, nonchè le Mura e gli altri edifici così pubblici, come privati, della nostra Terra di San Marino, e

Mercatale, e Piagge, e parimenti la Rocca, le Mura, e gli edifici pubblici e privati esistenti nei nostri Castelli di Serravalle,

Faetano e Montegiardino, andando per tutti i viottoli e contrade degli anzidetti luoghi. E se le sopranominate mura, od altri edifici pubblici li troveranno guasti, o caduti o cadenti per vecchiezza od altra causa possano, e ciascuno di loro possa e debba in solido farle risarcire e riedificare a pubblica spesa, purché questa in ogni semestre non ecceda la somma di venticinque lire, e se sarà ecceduta, debbano subito fare istanza ai Signori

Capitani nel General Consiglio per il loro restauro e riedificazione. Possano e debbano altresì rivedere almeno una volta durante il loro ufficio il nostro Arsenale, il Mulino a vento, e tutte le armi, strumenti e munizioni belliche della nostra Terra, notificando ai Signori Capitani, e nel Consiglio

Generale quelle che troveranno mancare, o saran mal custodite, ed instando continuamente per la loro riparazione, ed aumento, e specialmente per la fabbrica degli strumenti bellici, della polvere, e della raccolta e compra del piombo, dello zolfo, e del salnitro. Debbono ugualmente impedire a quelli che distruggano o vogliano gustare le case che si trovano così nella Terra di San

Marino, e sue Piagge e Mercatale, come eziandio nei surriferiti

Castelli di Serravalle, Faetano, e Montegiardino, ed indicare ai

Capitani e Cancelliere del Comune quelli che ricusano di obbedire, ed instare per un salutare rimedio. Abbiano pure gli antefati conservatori degli edifici pubblici autorità di eseguire e fare tutto il resto che si contiene nel precedente Capitolo, e negli altri Decreti del presente Statuto, ecc.

Dei Prefetti dell'Armeria.

RUBRICA LIII.

Si eleggano per votazione e palle dai Signori Capitani e

Consiglieri nel primo Consiglio Generale da convocarsi ogni anno nel mese d'Aprile due Cittadini oriundi della nostra Terra, che avranno ottenuto maggioranza di palle, a Prefetti della nostra

Armeria, e il loro ufficio, previo il giuramento di bene e diligentemente amministrarlo, sia tutte le armi e gli istrumenti di guerra della nostra Repubblica, nonchè il mulino a vento, la polvere, il piombo, lo zolfo, il salnitro, e ferramenti e le altre specie di munizioni esistenti nell'Armeria, e da consegnar loro mediante inventario, diligentemente tenere e custodire coll'incarico eziandio di caricare, e scaricare qualcuno dei suddetti maggiori istrumenti guerreschi nei giorni di Natale, di

Pasqua, del Corpus Domini, delle feste di S. Marino nostro

Protettore, e di Santa Barbara vergine e martire, e in altri giorni dell'anno, e fare similmente altre cose in segno d'allegrezza, secondo il solito e consueto, e come sarà stato loro ingiunto e commesso dai Signori Capitani della nostra terra, e non altrimenti, nè in altro modo.

Passato l'anno, se non saranno confermati per mezzo delle stesse votazioni, siano tenuti restituire e consegnare nelle mani dei

Signori Capitani e degli altri loro successori nel detto ufficio la sopranominata Armeria, e mulino a vento con le anzidette armi, strumenti di guerra, e tutte le altre munizioni esistenti in essa, secondo la consegna loro fatta all'ingresso del loro ufficio, e similmente render conto di tutta l'amministrazione tenuta da loro nel detto tempo. Le quali tutte, e singole cose, i sopracitati Prefetti debbano osservare, e i signori Capitani fare osservare sotto le pene dalle leggi stabilite ed altre da stabilirsi ad arbitrio del General Consiglio. Abbiano poi per compenso della loro fatica il privilegio di portare di giorno e di notte ogni maniera d'armi, eccettuati gli archibugi della lunghezza minore di tre palmi.

Degli Archibugi da comprarsi dai Signori Capitani, e da porre nell'Armeria del Comune.

RUBRICA LIV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che in avvenire i Signori Capitani pro- tempore della Terra di San Marino siano tenuti ed abbiano l'obbligo durante il loro ufficio provvedere per munizione e difesa dell'anzidetta Terra, e comprare a spese del nostro Comune un archibugio di quelli che volgarmente si chiamano archibugi a cavalletto, con tutti i suoi sostegni, i quali tutti debbono essere approvati per sufficienti ed idonei dai Signori Capitani loro successori, e dai conservatori dei pubblici edifici, e prima della fine della loro carica li debbano dare, e consegnare nella nostra Armeria, o ai Prefetti della medesima, sotto pena di perdere il loro salario, col quale dai Prefetti stessi e dai

Signori Capitani successori sia comprato il suddetto archibugio col suo sostegno come sopra, ecc.

Del deposito da farsi dai Signori Capitani presso i Massari di

San Marino.

RUBRICA LV.

Similmente per fortificazione della nostra Terra stabiliamo ed ordiniamo, che i Signori Capitani che saranno successivamente in avvenire, prima della fine del loro ufficio, siano obbligati di depositare, ed effettivamente pagare dieci lire di denari della moneta del Comune presso i Massari pro-tempore del nostro

Protettore S. Marino. Questi Massari e i loro successori in perpetuo non possano, nè valgano dare le dette somme di denaro depositato in loro mani dai Signori Capitani pro-tempore, nè ad alcun altra persona anche per ordine dei Capitani, senza licenza del Consiglio Generale.

Volendo che le si spendano solo nel caso di una guerra imminente, o per fortificazione e difesa della nostra Terra. Sotto pena per gli stessi Signori Capitani di pagare effettivamente agli anzidetti Massari altrettanto del proprio. La qual multa debbono similmente pagare effettivamente ai Massari i Sindacatori dei

Signori Capitani, che non cureranno che i suddetti ordini siano per mezzo di essi osservati.

Che i Signori Capitani non possano edificare senza licenza del

Consiglio Generale.

RUBRICA LVI.

Perchè non si spendano le rendite e i proventi del nostro Comune dai Signori Capitani a loro piacere senza urgente necessità ed utilità della Terra e di tutto quanto il nostro popolo, stabiliamo, ed ordiniamo, che del resto i Signori Capitani pro-tempore, senza permesso ottenuto per votazioni e palle nel

Consiglio Generale dalla maggioranza dei Consiglieri, non possano edificare a spese del Comune, se non fino alla somma dei dieci scudi per ogni semestre, sotto pena di pagare effettivamente altrettanto del proprio. E negli edifici pubblici non eccedenti la somma dei dieci scudi, non possano apporre i loro nomi ed insegne, neppure a spese proprie, se non sarà stato loro specificatamente concesso dal General Consiglio, sotto pena da stabilirsi ad arbitrio di esso, ecc.

Del Custode dell'orologio del Pianello.

RUBRICA LVII.

Si elegga dai Signori Capitani e Consiglieri, nello stesso modo e tempo che i Prefetti dell'Armeria, un maestro od artefice abitatore della nostra Terra per custode dell'orologio esistente nella torre del palazzo del Comune presso la piazza chiamata il

Pianello, il cui incarico sia di temperare o regolare, e custodire esso orologio secondo il proprio sapere e secondo il costume degli altri custodi, e similmente di riattare a spese pubbliche l'orologio della Rocca maggiore, quando fosse rotto, e guasto, senz'alcun altra paga per l'opera sua, con salario e mercede da stabilirglisi ad arbitrio di Signori Capitani, solvibile per mezzo di bollette del Comune la metà nella fine di ciascun semestre, purchè non passi le venti lire. E passato l'anno sia obbligato di consegnare il sopracitato orologio ben accomodato nelle mani dell'altro suo successore eletto dal

Consiglio, se egli stesso non fosse confermato nel modo e nella forma suindicata, ecc.

Della locazione del sale venale.

RUBRICA LVIII.

Per mantenere ed aumentare le rendite del nostro Comune vogliamo, e comandiamo, che i Signori Capitani nel tempo della nuova locazione del sale venale debbano sempre per mezzo del nostro

Trombetta in tre diversi mercati, premesso il suono della tromba, far pubblicare che la cura di vendere il sale nella Terra e

Territorio nostro, secondo il Capitolato da farsi dai Signori

Capitani, e da altri da deputarsi sempre dal General Consiglio, si allogherà a quelli che offrono e pagano alla nostra Comunità un prezzo maggiore. Prefissi il giorno e l'ora per l'appalto, i

Signori Capitani stando nel Palazzo della loro solita residenza dove si suole render ragione, alla presenza di coloro che aspireranno, e desidereranno tale incarico, acceso il lume, cioè la candela di cera, faranno leggere ad altra ed intelligibile voce dal loro Segretario il Capitolato fatto da essi e da persone a ciò deputate. Letti i capitoli, e fatte le offerte da chi vuole assumere il detto incarico, lo allogheranno a quello, o a quelli, che prima dell'estinzione del lume, o della candela, avranno promesso di dare maggior prezzo alla Comunità, e a chi vuole comprare maggior quantità di sale per un bolognino, nonchè un

idoneo fideiussore per l'osservanza delle predette cose. Tra questi Capitoli i detti Signori Capitani, e gli altri deputati siano tenuti di prescrivere che gli anzidetti conduttori dell'appalto del sale abbiano l'obbligo, dentro tre mesi, da cominciarsi dal giorno della locazione, di procurare a proprie spese, ed ottenere dall'Illustrissimo e Reverendissimo Signor

Camerlengo della Santa Romana Chiesa Lettere e Patenti Camerali declaratorie, uguali alle altre già ottenute da altri appaltatori del sale, le quali si trovano nel nostro Archivio, ed in ogni evento non fare, o permettere mai che siano iscritti in nessun libro di quelli che loro vendono il sale, quali salinari, o sotto il titolo di salinari o di appaltatori del sale del Comune della

Terra di San Marino, sotto pena della perdita della salara, ed altre da stabilirsi ad arbitrio dei Signori Capitani e del

Consiglio.

E se si facesse da loro diversamente, oltre le anzidette pene, da ora, come da allora, tutto ciò annulliamo e vogliamo, e comandiamo che si ritenga per inutile e non fatto, per quanto alla Repubblica. Volendo che i succitati appaltatori del sale possano comprarlo dove vogliono, e da qualunque principe ecclesiastico, o secolare, che lo venda a miglior condizione, ma non possano venderlo a forastieri, e a quelli che non sono sudditi nostri,

sotto la pena di dieci ducati per ogni soma, e di dieci bolognini per ogni libbra tutte le volte, quante ecc.

E perchè i sopradetti appaltatori siano più facilmente allettati al suindicato appalto, e ne siano persuasi per altre giuste cause, vogliamo e comandiamo, che nessuno del distretto e della giurisdizione della nostra Terra ardisca di comprare il sale fuori del territorio della medesima da qualche salinario fuori del nostro distretto, sotto pena di dieci ducati per ogni soma, e di dieci bolognini per ogni libbra di sale, tante volte quante ecc., da applicarsi alla nostra Camera Comunale della nostra

Terra.

Del non tenere ed esercitare due uffici in uno e medesimo tempo.

RUBRICA LIX.

Stabiliamo ed ordiniamo, che nessuno possa o debba nella nostra

Terra tenere od esercitare in uno e medesimo tempo due uffici, benchè fossero fra di loro compatibili, ma chiunque abbia un ufficio, e ne sia eletto ad un altro, debba esercitarsi nel primo, e la scheda estratta posteriormente all'altro secondo ufficio, si riponga dai Signori Capitani nel bossolo, salvo se la scheda estratta posteriormente contenesse l'ufficio del

Capitanato della nostra Terra di San Marino, perchè allora ed in tal caso vogliamo che la persona nominata nella detta scheda posteriore eserciti l'ufficio del Capitanato, e prima l'altro ufficio che aveva, o al quale era stato estratto, lo deponga ed abdichi, sotto la pena di dieci scudi in caso di contravvenzione a questo decreto, ed ogni volta. Dichiarando che la presente

Legge non si estende all'ufficio dei Prefetti dell'Archivio e del

Notaro dei beni enfiteutici, giacchè non ostante quelli e qualsiasi altro, vogliamo che essi possano ritenere ed esercitare nel medesimo tempo, insieme con quelli qualunque altro ufficio.

Dell'aiuto e del favore da prestarsi ai Sigg.Capitani e agli

altri Ufficiali della Repubblica.

RUBRICA LX.

Affinchè i Capitani e gli Ufficiali del Comune di San Marino siano solleciti, fervidi ed arditi nell'esercitare il loro ufficio, stabiliamo ed ordiniamo, che il Comune e gli uomini di

San Marino e della sua Curia e distretto siano tenuti di dare aiuto e favore ai predetti Signori Capitani ed ufficiali in tutte le cose a loro necessarie, opportune ed utili, e per le quali essi Capitani ed Ufficiali per esercitare il loro ufficio ricercassero persone speciali, o la Comunità.

E chiunque ricercato sarà disobbediente, sia punito ogni volta colla pena contenuta nel precetto fattogli, o ad arbitrio del

Consiglio dei XII, in mancanza della pena del precetto ecc.

Della interpretazione degli Statuti e delle Riformazioni.

RUBRICA LXI.

Giacchè gli Statuti non comportano in alcun modo interpretazione, e dalle parole di essi qualche volta nascono litigi, stabiliamo, ed ordiniamo, che ogni volta che una legge o una riformaione parli nel genere maschile, s'intenda anche nel femminile, purchè quel che si contiene nello Statuto convenga al sesso femminile, e se parli in plurale s'intenda anche in singolare, ecc.

Dei Decreti e delle Riformazioni da porsi nel libro degli Statuti del Comune dal Notaro, ossia Cancelliere, dei Signori Capitani.

RUBRICA LXII.

Stabiliamo che le Riformazioni, e gli altri Decreti che per avventura si faranno per l'avvenire dal nostro Grande e General

Consiglio, si abbiano a scrivere dal Notaro in servizio dei

Signori Capitani, e porre, e registrare in forma pubblica nel volume degli Statuti della Repubblica, perchè da ognuno possano esser letti e veduti. E se il detto Notaro non lo farà prima di uscire dal suo ufficio, paghi effettivamente per multa al

Camerlengo della Comunità uno scudo ogni volta, e tali

Riformazioni e Decreti si osservino come tutte le altre leggi, ed abbiano forza di legge ecc.

FINE DEL PRIMO LIBRO